SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Università della Basilicata in Potenza

Università di Palermo

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. **554.**

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

00G0150

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2000, n. **103.**

Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Visto l'articolo 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 462;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Acquisiti i pareri delle competenti commissione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

«*Titolo VI*

IMPIEGATI ASSUNTI A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI DI CULTURA.

Art. 152 *(Contingente e durata del contratto).* — Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1.827 unità per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unità per gli istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.

Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.

Art. 153 *(Assunzione di impiegati temporanei).* — Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico.

Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.

Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.

Art. 154 *(Regime dei contratti).* — Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto è il foro locale.

Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

Art. 155 *(Requisiti e modalità per l'assunzione).* — Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano di costituzione

fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di cui all'articolo 153 si prescinde dal requisito della residenza.

Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonché delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonché la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.

Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, e sono accertate mediante idonee prove d'esame, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.

Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale.

Art. 156 *(Doveri dell'impiegato).* — Nel contratto sono particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato, gli obblighi: di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio al principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla dignità dell'ufficio; di non esercitare altre attività lavorative.

Art. 157 *(Retribuzione).* — La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.

La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.

Art. 157-*bis (Assegno per il nucleo familiare).* — L'assegno per il nucleo familiare è regolato dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore.

Art. 157-*ter (Orario di lavoro, orario di servizio e festività).* — La durata normale dell'orario di lavoro è fissata dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 154.

Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie mansioni, nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dal contratto, all'interno dell'orario di servizio stabilito dal capo dell'ufficio. L'orario di lavoro non può essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia.

Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività osservate dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga la concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il periodo di ferie di cui all'articolo 157-*quater* viene ridotto in misura corrispondente.

Per particolari esigenze di servizio il capo dell'ufficio può richiedere anche agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le modalità previste per il personale in servizio nella stessa sede.

Art. 157-*quater (Ferie).* — Il periodo di ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale.

Il dipendente assunto ai sensi dell'articolo 153 ha diritto ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di impiego.

Il dipendente non può rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il godimento delle ferie può essere rimandato all'anno successivo, Non possono essere cumulati più di due periodi di ferie annuali.

Art. 157-*quinquies (Permessi).* — Agli impiegati a contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi, in occasione di eventi familiari particolarmente

rilevanti, determinati con decreto del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella prevista per il restante personale.

Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'ufficio di appartenenza regolare documentazione. Durante i permessi, egli ha diritto all'intera retribuzione per un periodo comunque non superiore a 15 giorni nell'anno solare, esclusi dal computo i giorni relativi al permesso per contrarre matrimonio.

Art. 157-*sexies (Assenze dal servizio).* — L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.

Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi 15 giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori sei mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di 240 giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.

Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di tre mesi.

La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma, non può superare i dodici mesi in un quinquennio.

Art. 158 *(Previdenza e assistenza).* — La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri.

Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità, presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purché convivente e a carico, e dei figli fino al ventiseiesimo anno di età, purché conviventi e a carico.

Art. 158-*bis (Infortuni sul lavoro e malattie professionali).* — Gli uffici all'estero sono tenuti ad assicurare gli impiegati a contratto contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia.

Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono in ogni caso, su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della legislazione italiana.

Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.

Art. 159 *(Viaggi di servizio).* — In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto viene corrisposta, per i viaggi di servizio, un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base in godimento o, qualora più elevata, della retribuzione base dell'impiegato a contratto con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui la missione è effettuata. Qualora nel Paese non vi siano impiegati a contratto con analoghe mansioni, l'indennità è fissata dal Ministero in riferimento ai criteri di cui all'articolo 157, primo comma.

Art. 160 *(Assunzione presso altro ufficio).* — Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, lettera *f).* L'impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale.

L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, può essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma l'impiegato conserva la precedente anzianità di servizio.

Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 155. Non può in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e dell'articolo 166, primo comma, lettere *a), b), c), d)*ed *e).* Nel caso di soppressione o chiusura di istituti italiani di cultura, la riassunzione potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale.

Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a contratto viene attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 161 *(Cessazione dal servizio).* — Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È fatta salva la possibilità di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla normativa locale.

Art. 164 *(Sanzioni disciplinari).* — Agli impiegati a contratto può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio;

b) condotta non conforme a principi di correttezza;

c) insufficiente rendimento;

d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

Può essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di:

a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;

b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;

c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;

d) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'articolo 156;

e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;

f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.

Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'articolo 166.

Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato a contratto e concesso un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni.

Art. 166 *(Risoluzione del contratto).* — Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato con un preavviso di tre mesi, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso dell'ufficio all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:

a) per incapacità professionale;

b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;

c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;

d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

f) per riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva la possibilità di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'articolo 160.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l'ufficio all'estero è tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

Il preavviso di tre mesi non è dovuto nel caso di:

a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;

b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;

c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;

d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In tutti i casi il rapporto di impiego è risolto previa autorizzazione ministeriale.

Art. 167 *(Riserva di posti per gli impiegati a contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici).* — In occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il dieci per cento dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma precedente, verranno conferiti ai restanti candidati idonei.

Il personale a contratto immesso nei ruoli dovrà, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.».

Art. 2.

1. I contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, continueranno ad applicarsi finché gli uffici all'estero non provvederanno a stipulare, previa autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nuovi contratti che recepiscano le disposizioni di cui al decreto stesso.

2. I rapporti di impiego del personale di nazionalità italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano ad essere disciplinati dalle norme contenute nell'Accordo successivo per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del C.C.N.L. comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto.

3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impiego del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché all'assistenza malattia. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS per le assicurazioni in questione sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato.

4. È fatta comunque salva per il personale di cui al comma 2, la possibilità di chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che il regime di impiego venga sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto. In tale caso, mutando la legge regolatrice del contratto, non sono più applicabili le norme di cui all'accordo successivo e alla successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto. Analoga opzione può essere esercitata nei casi di riassunzione di cui all'articolo 160 del predetto decreto.

5. Il personale di cittadinanza italiana, in servizio con contratto a tempo indeterminato, o che ha già avuto almeno un rinnovo contrattuale, presso gli istituti italiani di cultura alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.

6. Il personale a contratto in possesso di doppia cittadinanza italiana e straniera, in servizio con contratto regolato dalla legge locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.

7. È fatto salvo il diritto all'indennità di fine rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, sono altresì fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli in materia di aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto.

Art. 3.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 162, 163 e 165 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 14, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;

c) l'articolo 1 e l'articolo 3, comma secondo, della legge 13 agosto 1980, n. 462;

d) l'articolo 17, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

e) l'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

f) l'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente alle parole: «fatti salvi i rapporti contrattuali in atto», e comma 133.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca: «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura». Si riporta il testo dell'art. 4 della succitata legge:

Art. 4 *(Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

b) semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti;

c) fissazione delle retribuzioni e del relativo regime previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

d) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Per la legge 28 luglio 1999, n. 266, si veda in nota al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, reca: «Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 833 del 1978)».

— La legge 13 agosto 1980, n. 462, reca: «Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari».

— La legge 27 ottobre 1988, n. 470, reca: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

— La legge 25 agosto 1982, n. 604, reca: «Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri».

— La legge 22 dicembre 1990, n. 401, reca: «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero».

Note all'art. 1:

— Il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, conteneva gli articoli 152-167 e riguardava gli «Impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero».

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodi di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova,

divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1º luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge 5 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-*bis.* Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-*bis.* Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1º luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-*bis.* Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1985, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— La legge 23 dicembre 1977, n. 937, reca: «Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 maggio 1995, a norma del quale è stato stipulato il 22 ottobre 1997 l'accordo successivo per il personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri, è il seguente:

«4. Entro il 30 giugno 1995 si procede ad apposita contrattazione per definire gli ambiti di applicabilità delle norme di cui al presente contratto alle seguenti categorie:

personale dipendente dalle agenzie per l'impiego, di cui all'art. 24 della legge n. 56/1987;

personale dipendente dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai sensi della legge n. 401/1990».

00G0153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2000, n. **104.**

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 24;

Visto l'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.

Art. 2.

Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.

2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.

3. L'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, conseguentemente, provvede a:

a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno dell'avvenuta registrazione;

c) predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta;

d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del titolare, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di guida di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga entro il termine prestabilito al domicilio dell'interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.

4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente, che è impossibile estrarre il duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione, da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni.

5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1, rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione.

6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si riporta il testo dell'art. 20:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri ove necessario, promuove anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme del procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi

delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitano, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennae, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

20-*bis.* — 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi di cui la violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi (legge di semplificazione 1998). Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato 1, n. 24:

«Art. 1 *(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione).* — 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione».

«ALLEGATO 1

(Omissis).

24. Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, o distruzione dell'originale: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 127».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della strada». Si riporta il testo dell'art. 127:

«Art. 127 *(Permesso provvisorio di guida).*— 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.

2. Il competente ufficio provinciale della direzione generale della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.

3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata immediatamente.

4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, reca: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada». Si riporta il testo dell'art. 338:

«Art. 338 *(Rilascio duplicato della patente).* — 1. L'ufficio provinciale della direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all'art. 127 del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberizione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedasi in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abrogato dal regolamento qui pubblicato, vedasi in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vedasi in note alle premesse.

00G0143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2000, n. **105.**

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 20 e 20-*bis*;

Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 25;

Visto l'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.

Art. 2.

Procedura di rilascio del duplicato della carta di circolazione

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, entro quarantotto ore dalla constatazione, l'intestatario deve farne denuncia, compilando, altresì, apposito modulo, agli organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida.

2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.

3. L'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a:

a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 nell'archivio nazionale dei veicoli;

b) dare comunicazione per via telematica al Ministero dell'interno dell'avvenuta registrazione;

c) predisporre il duplicato della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta;

d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di circolazione di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga, entro il termine stabilito, al domicilio dell'interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.

4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte dell'intestatario di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni.

5. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell'intestatario.

6. Nei confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio di circolazione trova applicazione l'articolo 95, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 95, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— La legge 15 mano 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si riporta il testo degli articoli 20 e 20-*bis:*

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a*) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi:

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale. qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alte nuove tecnologie informatiche.

5-*bis.* I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolato le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme

generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1, alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e, coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione agli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da pane delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 6, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c),* non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, commna 4, lettera *c),* anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

Art. 20-*bis.* —1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione 1998). Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato 1, n. 25:

«Art. 1 *(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione).* — 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione».

«ALLEGATO 1

(Omissis).

25. Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 95, commi 3, 4 e 5».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della strada». Si riporta il testo dell'art. 95:

«Art. 95 *(Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione).* — 1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.

2. L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'art. 92.

3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

4. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni.

5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione.

6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberizione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedasi in note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedasi in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 95, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abrogato dal regolamento qui pubblicato, vedasi in note alle premesse.

00G0144

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2000.

Nomina del dott. Carmelo Pillitteri a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il sig. Luigi Di Vezza, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti, settore trasporti, su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Vista la nota n. 339-1/1 in data 3 febbraio 2000, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il dott. Carmelo Pillitteri, in sostituzione del sig. Luigi Di Vezza, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

1. Il dott. Carmelo Pillitteri è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati, in sostituzione del sig. Luigi Di Vezza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 194

00A4421

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2000.

Disposizioni per il differimento, per l'anno 2000, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e che, con lo stesso decreto, può essere stabilito che non si fa luogo alla maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento per un periodo non superiore ai primi venti giorni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Visto il decreto 13 marzo 2000 di approvazione del modello UNICO 2000 - Società di persone ed equiparate, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2000 da parte delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate;

Visto il decreto 13 marzo 2000 di approvazione del modello UNICO 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2000 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;

Visto il decreto 13 marzo 2000 di approvazione del modello UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2000 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;

Visto il decreto 16 marzo 2000 di approvazione del modello UNICO 2000 - Persone fisiche, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2000 da parte delle persone fisiche;

Visto il decreto 17 marzo 2000, di approvazione dei modelli UNICO 2000 - quadri IQ, concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 1999;

Visti i decreti 17 marzo 2000 con i quali sono stati approvati 18 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche del commercio, 31 modelli relativi alle attività economiche delle manifatture e 30 modelli relativi alle attività economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo d'imposta 1999;

Visto il decreto 29 marzo 2000 con il quale sono state determinate le modalità tecniche per la trasmissione telematica via Internet delle dichiarazioni e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerato che l'ampliamento del numero dei soggetti interessati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, conseguente anche alla determinazione delle modalità tecniche per la presentazione delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Internet nonché l'introduzione dei nuovi studi di settore, impegnano in modo particolare dal punto di vista organizzativo, gli ordini professionali, i produttori di software e gli intermediari e richiedono più ampi termini per effettuare correttamente le operazioni connesse alla presentazione delle dichiarazioni e all'effettuazione dei versamenti;

Considerato che il differimento dei termini di presentazione e di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni si rende opportuno al fine di evitare che la sovrapposizione di adempimenti con la medesima scadenza crei un'eccessiva concentrazione nell'afflusso dei dati al sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, con conseguenti difficoltà nel rispetto degli adempimenti connessi all'invio telematico da parte degli intermediari, nella garanzia che i flussi di gettito rispettino i tempi richiesti dalle esigenze contabili dello Stato;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione delle dichiarazioni e per l'effettuazione dei relativi versamenti

1. Per l'anno 2000, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, sono presentate dal 1° maggio al 31 luglio 2000. I versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni, compresi quelli relativi alle dichiarazioni presentate direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche, sono effettuati:

a) dal 1° maggio al 20 giugno 2000, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 21 giugno al 20 luglio 2000, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Per l'anno 2000, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, degli enti non commerciali ed equiparati, nonché degli altri soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, i cui termini di presentazione scadono fino al 20 luglio 2000, sono presentate entro il 20 luglio 2000. Entro la stessa data sono effettuati i versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni, compresi quelli relativi alle dichiarazioni presentate direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche, con applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento.

Art. 2.

Termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni

1. Per l'anno 2000, i soggetti che effettuano direttamente la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché i soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3, dell'art. 3 del citato decreto n. 322, del 1998, effettuano la trasmissione in via telematica secondo le seguenti scadenze:

a) entro il 31 luglio 2000, per le dichiarazioni Mod. UNICO 2000 - Persone fisiche presentate utilizzando il servizio telematico Internet;

b) entro il 31 ottobre 2000, per le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, non contenenti la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i cui termini di trasmissione telematica scadono fino al 31 ottobre 2000;

c) entro il 15 novembre 2000, per le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, contenenti la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i cui termini di trasmissione telematica scadono fino al 15 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro delle finanze
VISCO

00A4440

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO 17 aprile 2000.

Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del 13 febbraio 1990, n. 113, istitutivo del Dipartimento per gli affari regionali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Norme di riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare gli articoli 4 e 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000, recante delega di funzioni al Ministro per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2000 con cui sono stati individuati, fra l'altro, il numero massimo di uffici e servizi del Dipartimento per gli affari regionali;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 303/1999 e nell'ambito delle funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2000, la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari regionali;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per gli affari regionali

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli affari regionali, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, per il coordinamento dell'azione governativa in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e per la promozione dello sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonché per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali, assicurando l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza .

2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

1) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché al particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

2) il monitoraggio sull'attuazione da parte delle regioni e degli enti locali della normativa statale ed, in particolare, della legge n. 59/1997 e del capo I decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

3) la formazione di provvedimenti normativi ed amministrativi concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

4) l'esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione, nonché gli adempimenti di competenza connessi ai conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;

5) i rapporti tra Stato e regioni derivanti dall'attività delle Conferenze di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

6) le azioni necessarie per prevenire e risolvere l'eventuale contenzioso fra Stato e regioni;

7) l'esercizio da parte del Governo del potere di intervento sostitutivo;

8) la promozione dell'attuazione della normativa internazionale e comunitaria nell'ambito regionale e delle autonomie locali nonché il coordinamento nelle relazioni delle regioni e delle autonomie locali con l'Unione europea e la comunità internazionale;

9) la definizione delle questioni concernenti le minoranze linguistiche e dei territori di confine, e la promozione e il coordinamento di tutte le iniziative idonee alla salvaguardia e all'affermazione dei diritti fondamentali dei cittadini appartenenti ai gruppi linguistici riconosciuti dalla legge;

10) le azioni governative dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili come interventi speciali per la montagna ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da promuovere e coordinare anche in base ai lavori dell'Osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1999.

11) il monitoraggio, lo studio e l'analisi dei processi di riforma dello Stato che attengono ai rapporti con le regioni e con gli enti locali, anche al fine del coordinamento degli studi e delle analisi in materia;

12) la diffusione dell'informazione sull'attività svolta dalle regioni e dalle autonomie locali, nonché la informazione relativa a temi e problemi che riguardano la materia regionale, rivolta al personale e agli operatori pubblici e privati;

13) il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente del Consiglio dei Ministri e commissari di Governo e la nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sugli atti delle amministrazioni regionali.

3. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e gli affari relativi al personale, alla cura dei beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita o delegata al Ministro per gli affari regionali.

4. Il Dipartimento provvede, altresì, alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per gli affari regionali.

Art. 3.

Ministro per gli affari regionali

1. Il Ministro per gli affari regionali, di seguito indicato Ministro, è l'organo di Governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformità della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati.

Art. 4.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'amministrazione il Ministro si avvale dei seguenti uffici di diretta collaborazione: l'ufficio di Gabinetto, il settore legislativo, la segreteria particolare, e l'ufficio del portavoce.

2. All'ufficio di Gabinetto, da cui dipende una segreteria tecnica di coordinamento, è preposto il capo di Gabinetto il quale coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento, ed è nominato dal Ministro stesso tra i soggetti di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2000.

3. L'ufficio di Gabinetto si avvale di tre dipendenti appartenenti all'area funzionale *C,* o livello equiparato, e di cinque dipendenti appartenenti all'area funzionale *B,* o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.

4. La segreteria tecnica di coordinamento, alle dirette dipendenze del capo di Gabinetto, cura l'istruttoria e il coordinamento tecnico-amministrativo delle iniziative inerenti i rapporti con il sistema delle autonomie, raccorda l'attività del dipartimento, delle segreterie delle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dei commissari di Governo, tra loro e con l'organo di Governo del Dipartimento, promuove forme di relazione e coordinamento con le associazioni esponenziali delle autonomie territoriali. Per ciò che attiene agli aspetti organizzativi la segreteria può essere coordinata da esperto o da un dirigente di prima o seconda fascia, o equiparato, avvalendosi di 4 dipendenti dell'area *B,* o livello equiparato.

5. La segreteria particolare del Ministro, cui è preposto il segretario particolare, svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti all'area funzionale *B* o livello equiparato. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.

6. Il portavoce cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali. A detto ufficio può essere preposto un estraneo iscritto all'ordine dei giornalisti.

7. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvede agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso. Al settore è preposto un consigliere giuridico, designato dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di due dipendenti appartenenti all'area funzionale *C,* o livello equiparato; quattro dipendenti appartenenti all'area funzionale *B,* o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. Il settore legislativo provvede, nelle materie delegate al Ministro, ai seguenti compiti: consulenza giuridica, predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari regionali; affari del contenzioso di rango costituzionale; valutazione di testi legislativi statali concernenti le funzioni e l'ordinamento delle autonomie territoriali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.

Art. 5.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.

2. Il capo del Dipartimento si avvale di un proprio ufficio di segreteria.

3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:

a) servizio I: servizio affari generali, contabili e di gestione del personale, per i rapporti con i commissari di Governo e la nomina delle commissioni statali di controllo, per le relazioni con il pubblico;

b) servizio II: servizio stampa del Dipartimento per la comunicazione esterna, cui può essere preposto un estraneo iscritto all'ordine dei giornalisti che, attraverso le risorse poste a disposizione, cura i rapporti con gli organi di comunicazione, nazionali ed esteri; e coordina la diffusione delle notizie e dei comunicati riguardanti l'attività del Dipartimento attraverso i mezzi di comunicazione.

4. Il capo Dipartimento cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale.

5. Con provvedimento del capo del Dipartimento viene disciplinata l'eventuale articolazione dei servizi in unità operative, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto.

6. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 6.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale generale, e in undici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale.

2. Gli incarichi di capo del Dipartimento e di coordinatore degli uffici e dei servizi del Dipartimento sono conferiti in conformità con quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato ed integrato. Il Ministro provvede al conferimento degli incarichi di studio e consulenza o comunque diversi dalla direzione di uffici.

3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) ufficio I: ufficio politiche di concertazione e coordinamento con le regioni e le autonomie locali;

b) ufficio II: ufficio di monitoraggio delle politiche regionali e locali;

c) ufficio III: ufficio per le attività giuridiche e le attività internazionali.

4. L'ufficio I promuove e favorisce le relazioni permanenti fra il sistema delle autonomie e gli organismi centrali dello Stato, favorisce e potenzia, anche attraverso specifici tavoli settoriali, il confronto e la collaborazione con le regioni e le autonomie locali, anche in vista della definizione delle politiche di coordinamento dell'azione governativa.

5. L'ufficio I si articola nei seguenti servizi:

a) servizio III: servizio tavoli di concertazione con le regioni e le province autonome;

b) servizio IV: servizio tavoli di concertazione con le autonomie locali.

6. L'ufficio II provvede allo sviluppo delle azioni di monitoraggio, valutazione e accompagnamento di processi e politiche di trasformazione e innovazione del sistema delle autonomie, in linea con le riforme legislative e il programma di Governo. Provvede, altresì, all'azione di monitoraggio dell'attuazione della normativa comunitaria ed internazionale in ambito regionale e locale, nonché dell'attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane.

7. L'ufficio II si articola nei seguenti servizi:

a) servizio V: servizio studi statistiche e monitoraggio delle politiche regionali;

b) servizio VI: servizio studi, statistiche e monitoraggio delle politiche delle autonomie locali.

8. L'ufficio III provvede all'esame e al controllo governativo delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla gestione delle procedure concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale, alla cura delle questioni relative alle minoranze linguistiche e alle zone di confine, al monitoraggio dell'attività normativa della regione Trentino - Alto Adige e delle province di Trento e Bolzano, agli adempimenti connessi all'attività all'estero delle regioni e alla collaborazione interfrontaliera, nonché alla promozione del coordinamento dei rapporti fra le regioni e le istituzioni comunitarie.

9. L'ufficio III si articola nei seguenti servizi:

a) servizio VII: servizio ordinamento regionale;

b) servizio VIII: servizio finanza e programmazione;

c) servizio IX: servizio territorio;

d) servizio X: servizio affari speciali delle regioni.

e) servizio XI: servizio per l'attività all'estero delle regioni, per la collaborazione interfrontaliera e la promozione del coordinamento dei rapporti fra regioni e istituzioni comunitarie.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 113.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il Ministro: BELLILLO

00A4422

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 2000.

Proroga delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, il quale, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, ha rideterminato, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise su alcuni oli minerali;

Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 383 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote di accisa indicate nel comma 1 dello stesso decreto-legge sono variate in aumento o in diminuzione, tenendo conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1999, 23 febbraio 2000 e 17 marzo 2000 con i quali le aliquote di accisa sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, sono state ridotte fino al 30 aprile 2000;

Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio relativi al primo quadrimestre 2000 consente di prorogare fino al 31 maggio 2000 le aliquote delle accise su alcuni oli minerali, stabilite dal decreto ministeriale 17 marzo 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono prorogate fino al 31 maggio 2000 nella misura fissata dal decreto ministeriale 17 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2000.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 207 miliardi circa per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2000.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2000

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 299

00A4495

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2000.

Esercizio della pesca professionale del novellame da consumo per la campagna 2000 nei compartimenti di Taranto e di Crotone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione alla predetta legge ed in particolare l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante disciplina della pesca del novellame da consumo;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1999 concernente l'esercizio della pesca professionale del novellame da consumo per la campagna di pesca 2000;

Considerato che nei compartimenti di Taranto e di Crotone l'esercizio della pesca in questione, consentito dal 14 febbraio al 13 aprile 2000, per la durata di sessanta giorni, ha ricevuto limitazioni temporali a causa delle avverse condizioni meteomarine;

Ritenuto di concedere la proroga per l'esercizio dell'attività in questione fino al 30 aprile 2000 in maniera da consentire il recupero delle giornate di pesca non effettuate a causa delle avverse condizioni meteomarine;

Decreta:

L'esercizio della pesca professionale del novellame da consumo nei compartimenti di Taranto e di Crotone è consentito fino al 30 aprile 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A4442

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 aprile 2000.

Proroga dei termini di adeguamento dei valori limite di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'art. 3, comma 2, e l'art. 11;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990 recante «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», ed in particolare l'art. 5;

Visto l'accordo di programma stipulato in data 15 novembre 1999 fra il Ministero dell'ambiente, il Ministero della sanità e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Venezia, l'Unindustria, la Confartigianato e le associazioni sindacali, al fine di ridurre gli impatti ambientali delle aziende vetrarie situate sull'isola di Murano oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, in tempi compatibili con il mantenimento della competitività del settore;

Considerato che le soluzioni tecnologiche e gli investimenti prospettati nel citato accordo di Programma, ai fini della riduzione delle emissioni, implicano l'adozione di procedure lunghe, rese più complesse dall'assetto urbanistico dell'isola, dai vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai beni artistici ed architettonici e dalle limitate dimensioni aziendali delle sopra indicate attività;

Ravvisata, in conseguenza, l'opportunità di prevedere un nuovo termine per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti per la produzione di vetro artistico;

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano, i termini di adeguamento di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'ambiente 12 luglio 1990 sono fissati al 31 dicembre 2002 alle condizioni riportate all'art. 2.

Art. 2.

1. I titolari degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano che intendono avvalersi del termine di adeguamento indicato nell'art. 1 devono:

a) comunicare all'autorità competente la loro adesione all'accordo di programma per il vetro artistico di Murano di cui in premessa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

b) presentare all'autorità competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un'istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche e del tasso di utilizzazione degli impianti, descriva le misure che si intendono adottare per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera dell'impianto ai valori di cui all'accordo citato.

2. L'autorità competente, tenuto conto delle misure proposte, dello stato dell'ambiente e dei piani di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora esistenti, autorizza con eventuali prescrizioni la continuazione delle emissioni. Le opere impiantistiche e gestionali, previste nei progetti presentati ai sensi del comma 1, lettera *b)*, devono comunque essere realizzate entro il termine di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

00A4416

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 marzo 2000.

Rettifica del decreto 12 gennaio 1999 di determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 1997.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

E

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 12 gennaio 1999, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale sono state determinate le quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla «gestione per conto dello Stato» presso l'INAIL per l'esercizio 1997;

Vista la nota n. 448 del 29 ottobre 1999 con la quale l'INAIL ha comunicato ai Ministeri vigilanti che i dati afferenti alla «gestione per conto dello Stato», relativi alla quota spese per l'esercizio finanziario 1997, contenevano un errore;

Preso atto che, per effetto di tale errore, nel prospetto allegato al citato decreto era stato indicato, sul «capitolo 318 - Integrazione dei fondi di previdenza del personale», un importo di L. 8.443.988.584 per spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, anziché quello esatto di L. 88.443.988.584 e che di conseguenza il ricalcolo del costo degli infortuni e delle malattie professionali delle gestioni per conto delle Stato determina, per ogni singolo caso, un importo unitario aggiuntivo di L. 86.851;

Tenuto conto che il numero degli infortuni denunciati nell'anno 1997 per la gestione di che trattasi pari a 76.979 determina un maggio rimborso da parte delle amministrazioni interessate verso l'INAIL di L. 6.685.703.129;

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza alla rettifica del precedente decreto;

Decretano:

L'importo unitario aggiuntivo rispetto a quello indicato nel precedente decreto in L. 1.057.827 delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare al predetto istituto per l'anno 1997, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, è stabilito nella misura di L. 86.851 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2000

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Il direttore generale della previdenza e assistenza sociale
DADDI

00A4423

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 aprile 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera senese ad espletare attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera senese in data 8 settembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 7 febbraio 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità prorogata in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Toscana adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera senese è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero;

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene e combinato rene-pancreas debbono essere eseguite presso sale operatorie C e D della piastra operatoria del secondo lotto 2S dell'azienda ospedaliera senese;

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene e combinato rene-pancreas debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Carli prof. Alfonso professore ordinario direttore dell'istituto di policattedra di scienze chirurgiche dell'Università degli studi di Siena;

Carmellini dott. Mario ricercatore confermato, presso l'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Università degli studi di Siena;

Collini dott. Andrea dirigente medico primo livello presso l'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Università degli studi di Siena;

Anton Ferdinando Carli professore associato presso l'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Università degli studi di Siena;

Ruggieri dott.ssa Giuliana dirigente medico primo livello presso l'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Università degli studi di Siena;

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Toscana non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio;

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera senese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il direttore generale: D'ARI

00A4424

DECRETO 10 aprile 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'A.I.C. dei medicinali per uso veterinario: «Rhinobovin Marker spento» e «Bayovac IBR-Marker Inactivatum».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI
NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto 20 aprile 1999 con il quale è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio e vietata la somministrazione dei medicinali per uso veterinario:

«Rhinobovin Marker Spento» vaccino spento per la profilassi della rinotracheite infettiva (IBR) del bovino - ditta Hoechst Roussel Vet GmbH - Wiesbaden (Germania) rappresentata in Italia da Hoechst Roussel Vet S.r.l. - Milano - flacone da 10 dosi A.I.C. numero 102188102 e flacone da 50 dosi A.I.C. numero 102188024;

Bayovac IBR - Marker Inactivatum (vaccino inattivato contro la rinotracheite infettiva dei bovini), ditta Bayer Ag di Leverkusen (rappresentata in Italia da Bayer S.p.a. di Milano), flacone da 10 dosi A.I.C. numero 100402015 e flacone da 50 dosi A.I.C. numero 100402027;

Viste le domande con le quali le società titolari interessate hanno chiesto la revoca della sospensione ed il ripristino dell'A.I.C. dei medicinali in questione;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario nella seduta del 24 marzo 2000;

Viste le note con le quali la società Bayer S.p.a. ha comunicato che i test di controllo sui vaccini in questione sono attualmente effettuati volontariamente;

Visto altresì che in relazione a quanto sopraccitato la società Bayer Ag ha comunicato che intende avviare con procedura di mutuo riconoscimento una variazione della parte II del dossier di registrazione (tecnica farmaceutica);

Ritenuto opportuno alla luce di quanto sopra di ripristinare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 20 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1999 con il quale è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio e vietata la somministrazione dei medicinali veterinari:

RHINOBOVIN MARKER SPENTO vaccino spento per la profilassi della rinotracheite infettiva (IBR) del bovino - ditta Hoechst Roussel Vet - GmbH - Wiesbaden (Germania) rappresentata in Italia da Hoechst Roussel Vet S.r.l. - Milano - flacone da 10 dosi A.I.C. numero 102188102 e flacone da 50 dosi A.I.C. numero 102188024;

BAYOVAC IBR - MARKER INACTIVATUM vaccino inattivato contro la rinotracheite infettiva dei bovini) - ditta Bayer Ag di Leverkusen (rappresentata in Italia da Bayer S.p.a. di Milano - flacone da 10 dosi A.I.C. numero 100402015 e flacone da 50 dosi A.I.C. numero 100402027,

è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

Roma,10 aprile 2000

Il direttore generale: MARABELLI

00A4441

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 marzo 2000.

Ammissione di progetti di centri di ricerca alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 21 dicembre 1999 di cui al punto 4 del verbale n. 56;

Vista la disponibilità del cap. 7550 - Esercizio finanziario 2000;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislafivo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

IRBM S.P.A. - Pomezia (Roma), (classificata grande impresa).

Progetto: S053-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: ampliamento di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca: durata del progetto: 30 mesi a partire dal 23 luglio 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 23 luglio 1998 ad eccezione per i costi di progettazione e .per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti al 23 luglio 1998.

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 32.129.000.000.

Luogo di svolgimento: Pomezia (Roma).

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 4.956.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.652.270.000.

Intensità di intervento in termini di ESL 0,00% e in termini di ESN 10,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Progetto di formazione: entità delle spese ammissibili: L. 4.938.000.000.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 3.209.700.000.

Percentuale d'intervento: 65,00%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1° gennaio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 luglio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

CRIS - CONSORZIO RICERCHE INNOVATIVE PER IL SUD - Napoli (classificata grande impresa).

Progetto: S032-P.

Titolo del progetto: Inegra/Componenti e algoritmi di controllo con metodologie e tecniche di integrazione di funzioni logiche in sicurezza per i sistemi di segnalamento ferroviario.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 9.099.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 4.403.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 4.696.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 9.099.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 9.099.000.000 per ricerca industriale e,

L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 7.303.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.434.630.000.

Intensità media di agevolazione derivante della ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 80,27%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° ottobre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 giugno 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

URMET SUD S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Progetto: S036-P.

Titolo del progetto: sistema ibrido LMDS/ADSL a basso costo per la rete di accesso.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 16.420.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 12.945.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 2.225.000.000;

in zona non eleggibile L. 1.250.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 15.170.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 16.420.000.000 per ricerca industriale e,

L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, 5, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 12.022.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 4.007.370.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 69,29%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,22.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: 36 mesi apartire dal 1° ottobre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° luglio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

CONSORZIO BIOLAQ - L'Aquila (classificata grande impresa).

Progetto: S033-P.

Titolo del progetto: Processi biotecnologici per l'ottenimento di inibitori di citochine ad attività terapeutica: sviluppo modifiche strutturali e forme di rilascio.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 12.321.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 1.625.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 10.246.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 450.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 12.321.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 9.324.000.000 per ricerca industriale e,

L. 2.997.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 8.643.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.881.100.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 66,18%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 70,15%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° marzo 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 24 giugno 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

GEDACO S.P.A. - Roverchiara (Verona), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S147-P.

Titolo del progetto: progetto di membrana bituminosa impermeabilizzante composita a doppio strato elastoplastomerico.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.166.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 1.166.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.166.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e,

L. 1.166.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 605.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 302.650.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 52,14%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,91%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 14 aprile 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 12 gennaio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DOMPÈ S.P.A. - FARMACI E RICERCHE DI BIOTECNOLOGIE - L'Aquila (classificata grande impresa).

Progetto: S157-P.

Titolo del progetto: costruzione, produzione in microrganismi ricombinanti e caratterizzazione biochimico-funzionale di un frammento articorpale Fab uomo diretto contro il recettore dell'acido folico per la radioimmunoterapia del carcinoma dell'ovaio.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 6.364.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 300.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lett. *e)* L. 3.914.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 2.150.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 6.364.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 6.364.000.000 per ricerca industriale e,

L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 4.344.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.448.100.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,55%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,26%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 gennaio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

TD GROUP S.P.A. - Migliarino Pisano (Pisa) e SYNTHEMA S.R.L. (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S166-P/F.

Titolo del progetto: HERMES - Sistema per l'acquisizione e la distribuzione di informazioni personalizzate alle imprese.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.185.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 2.185.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.185.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.010.000.000 per ricerca industriale e,

L. 1.175.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.354.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 677.300.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,56%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 62,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 18 mesi a partire dal 1° giugno 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 marzo 1999.

Progetto di formazione: entità delle spese ammissibili: L. 106.500.000.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 79.875.000.

Percentuale d'intervento: 75,00%.

Durata del progetto: 7 mesi a partire dal 1° giugno 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 marzo 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A. - Terni (classificata grande impresa).

Progetto: S173-P.

Titolo del progetto: messa a punto di un processo fortemente innovativo per la produzione di lamierini magnetici.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 11.500.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 11.500.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 11.500.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 6.153.000.000 per ricerca industriale e,

L. 5.347.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 6.921.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.307.030.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 58,38%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 60,18%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1° luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 marzo 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

TECNOQUALITÀ S.C.R.L. - S. Giovanni Teatino (Chieti), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S179-P.

Titolo del progetto: gestione informatizzata dell'acquisizione ed elaborazione dei dati dei processi produttivi in conformità con i requisiti delle norme UNI EN ISO 9000.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 575.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 570.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 5.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 570.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e,

L. 575.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 228.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 114.050.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 39,65%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 39,67%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 marzo 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

ZANARDI FONDERIE S.P.A. - Minerbe (Verona), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S194-P.

Titolo del progetto: messa a punto di un processo innovativo di produzione di getti in ghisa sferoidali autostemperati lavorabili dopo trattamento termico.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.084.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 3.084.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.084.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.220.000.000 per ricerca industriale e,

L. 1.864.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.634.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 817.050.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 49,89%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 52,97%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 12 aprile 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

SUPERCOLORI S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S187-P.

Titolo del progetto: procedimento innovativo per la produzione di microsfere polimeriche finalizzato al sostanziale miglioramento delle caratteristiche applicative del prodotto.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.627.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 2.627.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.627.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 896.000.000 per ricerca industriale e,

L. 1.731.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.419.500.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 473.166.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 48,53%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 54,03%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 33 mesi a partire dal 1° luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 aprile 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

TEXTRIM S.R.L. - Torino (classificata grande impresa).

Progetto: S241-P.

Titolo del progetto: sviluppo di un nuovo sistema di selleria.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.925.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)* L. 2.887.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 38.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.925.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 727.000.000 per ricerca industriale e,

L. 2.198.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.059.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 353.030.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 36,15%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 36,21%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 25 giugno 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 marzo 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di L. 53.781.775.000, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo 7550 - Esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2000

Il direttore: CRISCUOLI

00A4360

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Vito Leonardo Del Negro» a r.l., in Trinitapoli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dell'art. 18 della legge n. 59 del 31 dicembre 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Vista la documentazione del registro delle imprese della locale camera di commercio;

Tenuto conto del decreto della direzione generale della cooperazione, divisione V, del 27 gennaio 1998, portante disposizioni di scioglimento di società cooperative;

Accertata l'esistenza di patrimonio di modestissima entità risalente al 1985, ed afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, della società cooperativa edilizia «Vito Leonardo del Negro» a r.l., con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 10 marzo 1980, repertorio n. 126594, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4651, posizione B.U.S.C. n. 22447/175418.

Foggia, 17 marzo 2000

Il direttore f.f.: CAFAGNA

00A4272

DECRETO 17 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palmera dal 1° agosto 1998 Consorzio Madia Diana S.r.l., unità di Bari. (Decreto n. 27961).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998 - n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Palmera dal 1° agosto 1998 Consorzio Madia Diana S.r.l., tendenti ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo 7 gennaio 1998, 6 gennaio 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di conversione aziendale della summenzionata ditta per il predetto periodo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palmera dal 1° agosto 1998 Consorzio Madia Diana S.r.l., con sede in Olbia (Sassari), unità di Bari, per un massimo di 165 unità lavorative, per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998, con decorrenza 7 gennaio 1998.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1, è prorogato per il periodo dal 7 luglio 1998 al 6 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1998, con decorrenza 7 luglio 1998, unità di Bari, per un massimo di 165 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 7 gennaio 1999 al 6 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999, con decorrenza 7 gennaio 1999, unità di Bari, per un massimo di 132 unità lavorative.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 7 luglio 1999 al 6 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1999, con decorrenza 7 luglio 1999, unità di Bari, per un massimo di 128 unità lavorative.

Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali del 18 dicembre 1998 n. 25464 e 14 gennaio 1999, n. 25525.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4378

DECRETO 17 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sp.a. Ricagni condizionatori, unità di Peschiera Borromeo. (Decreto n. 27963).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ricagni condizionatori, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 dicembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con ii decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricagni condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Peschiera Borromeo (Milano) (NID 9903MI0091), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 3 giugno 1999 al 2 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1999, con decorrenza 3 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4380

DECRETO 17 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gec Alsthom Fir, già Fabbrica italiana relè ora Alstom Fir, unità di S. Pellegrino Terme. (Decreto n. 27964).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gec Alsthom Fir già Fabbrica italiana relè ora Alstom Fir, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gec Alsthom Fir già Fabbrica italiana relè ora Alstom Fir, con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo), unità di S. Pellegrino Terme (Bergamo) (NID 9903BG0022), per un massimo di 60 unità lavorative, per il periodo dal 4 novembre 1999 al 3 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1999, con decorrenza 4 novembre 1999.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4381

DECRETO 17 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. File, unità di Lecco. (Decreto n. 27965).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. File, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. File, con sede in Lecco, unità di Lecco (NID 9903L0008), per un massimo di 24 unità lavorative, per il periodo dal 10 novembre 1999 al 7 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 10 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4382

DECRETO 17 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Legnano, unità di Cerro Maggiore. (Decreto n. 27966).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura di Legnano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Legnano, con sede in Legnano (Milano), unità di Cerro Maggiore (Milano), (NID 9903MI0138), per un massimo di 34 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 25 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 29 febbraio 2000, con decorrenza 1° settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4383

DECRETO 17 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestige, unità di Napoli. (Decreto n. 27967).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Prestige, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 gennaio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestige con sede in Chiaiano (Napoli), unità di Napoli (NID 0015NA0008) per un massimo di 26 unità lavorative, per il periodo dal 12 gennaio 2000 al 9 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 2000 con decorrenza 12 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4384

DECRETO 17 marzo 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione: area del comune di Roccaforte del Greco. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della «Diga sul torrente Menta». (Decreto n. 27968).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 17 maggio 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria).

Imprese impegnate nei lavori di costruzione della «Diga sul torrente Menta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4385

DECRETO 20 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, unità di Macchiareddu Grogastu. (Decreto n. 27969).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1,

della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 16 novembre 1998 al 15 novembre 2000, dalla ditta S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 16 novembre 1998 al 15 novembre 2000, della ditta S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, sede in Assemini (Cagliari), unità di Macchiareddu Grogastu (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4386

DECRETO 20 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. «G. Paracchi & C.», unità di Torino. (Decreto n. 27970).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 aprile 1999 al 4 aprile 2000, dalla ditta S.p.a. «G. Paracchi & C.»;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 aprile 1999 al 4 aprile 2000, della ditta S.p.a. «G. Paracchi & C.», sede in Torino, unità di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4387

DECRETO 21 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Agente», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 20 novembre 1999, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore edilizio e quindi non soggetto al parere della Commissione centrale per la cooperazione presso il Ministero del lavoro:

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O., la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «L'Agente», con sede in Grosseto, via della Pace 154, costituita in data 18 giugno 1991, rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini, repertorio n. 103671, registro società n. 8428, B.U.S.C. n. 1362/254109, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975. n. 400.

Grosseto, 21 marzo 2000

Il dirigente: BUONOMO

00A4274

DECRETO 21 marzo 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il parere del 22 febbraio 2000, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1735 del 3 marzo 2000;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa agricola «Agricola Nuova Arpi 87» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 26 marzo 1987, repertorio n. 31352, tribunale di Foggia, registro imprese 9186, B.U.S.C. 3722/230209;

2) società cooperativa mista «Euroservice» a r.l., con sede nel comune di Carapelle, costituita per rogito notaio Riccardo Fulli in data 30 novembre 1994, repertorio n. 177, tribunale di Foggia, registro imprese 13281, B.U.S.C. 4497/269665;

3) società cooperativa agricola «Agri Sauri» a r.l., con sede nel comune di Castelluccio dei Sauri, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 16 giugno 1980, repertorio n. 1309, tribunale di Foggia, registro imprese 4739, B.U.S.C. 2290/177240;

4) società cooperativa agricola «Agri Car p.s.c.» a r.l., con sede nel comune di Carapelle, costituita per rogito notaio Nicola Signore in data 11 aprile 1996, repertorio n. 91570, tribunale di Foggia, registro imprese 91570, B.U.S.C. 4655/279946;

5) società cooperativa agricola «La Divittoria» a r.l., con sede nel comune di Stornara, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 16 marzo 1990, repertorio n. 142584, tribunale di Foggia, registro imprese 11055, B.U.S.C. 4186/253002;

6) società cooperativa mista «La Rosa» a r.l., con sede nel comune di San Ferdinando di Puglia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 6 marzo 1989, repertorio n. 141201, tribunale di Foggia, registro imprese 10217, B.U.S.C. 3932/241122;

7) società cooperativa agricola «Agricola Santa Lucia» a r.l., con sede nel comune di Candela, costituita per rogito notaio Vincenzo Meterangelis in data 20 ottobre 1983, repertorio n. 5706, tribunale di Foggia, registro imprese 6222, B.U.S.C. 2875/200977;

8) società cooperativa mista «Pi. Emme» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marinostelio Romagnoli in data 20 febbraio 1985, repertorio n. 16251, tribunale di Foggia, registro imprese 7151, B.U.S.C. 3108/210387;

9) società cooperativa mista «Arcobaleno» a r.l., con sede nel comune di Apricena, costituita per rogito notaio Renato di Biase in data 15 maggio 1996, repertorio n. 28362, tribunale di Lucera, registro imprese 183690, B.U.S.C. 4636/279019;

10) società cooperativa sociale «G. O. Bellino» a r.l., con sede nel comune di Stornara, costituita per rogito notaio Ludovico Genghini in data 20 novembre 1996, repertorio n. 269, tribunale di Foggia, registro imprese 519927, B.U.S.C. 4731/283579.

Foggia, 21 marzo 2000

Il direttore f.f. : CAFAGNA

00A4273

DECRETO 21 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «L'onda», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 3 dicembre 1999, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981, svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore edilizio e quindi non soggetto al parere della commissione centrale per la cooperazione presso il Ministero del lavoro;

Visto il D.D. 6 marzo 1996, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O, la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «L'onda», con sede in Castiglione della Pescaia, costituita in data 5 febbraio 1982, rogito notaio dott. Alessandro Marzocchi, repertorio n. 4592, registro società n. 3876, B.U.S.C. n. 1145/188972, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 21 marzo 2000

Il dirigente: BUONOMO

00A4373

DECRETO 22 marzo 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooptex 84 - Società cooperativa a r.l.», in Ottana.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 11 gennaio 2000 n. 1/2000 con il quale la società cooperativa «Cooptex 84 - Società cooperativa a r.l., con sede in Ottana, zona industriale c/o stabilimento ANIC-Fibre è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Paolo Tamponi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 4 febbraio 2000 con la quale il sopramenzionato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Vista, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, la designazione dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Il dott. Salvatore Buttu, nato a Gavoi (Nuoro), il 12 gennaio 1954 ed ivi residente in piazza Marconi n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooptex 84 - Società cooperativa» a r.l., con sede in Ottana, zona industriale c/o stabilimento ANIC-Fibre, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Paolo Tamponi che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 22 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4275

DECRETO 22 marzo 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. SIAM, unità di Gricignano d'Aversa. (Decreto n. 27971).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, dalla ditta S.p.a. SIAM;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, della ditta S.p.a. SIAM, sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), unità di Gricignano d'Aversa (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4388

DECRETO 22 marzo 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge 223/1991, della S.r.l. Mira componenti, unità di Milazzo. (Decreto n. 27972).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 16 marzo 1998 al 20 giugno 1999, dalla ditta S.r.l. «Mira componenti»;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 16 marzo 1998 al 20 giugno 1999, della ditta S.r.l. Mira componenti, sede in Aprilia (Latina), unità di Milazzo (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il sottosegretario di Stato: MORESE

00A4389

DECRETO 22 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge 223/1991, della S.p.a. Vitrociset, unità di Capo S. Lorenzo - Poligono di Salto di Quirra. (Decreto n. 27973).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1999, dalla ditta S.p.a. Vitrociset;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 aprile 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1999, della ditta S.p.a. Vitrociset, sede in Roma, unità di Capo S. Lorenzo-Poligono Salto di Quirra (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il sottosegretario di Stato: MORESE

00A4390

DECRETO 22 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge 223/91, della S.r.l. Erremme, unità di Saviano. (Decreto n. 27974).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, dalla ditta S.r.l. Erremme;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, della ditta S.r.l. Erremme, sede in Napoli, unità di Saviano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4391

DECRETO 22 marzo 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Istituto di vigilanza La Ronda di Pier Giulio Petrone, unità di Matera. (Decreto n. 27975).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996, dalla ditta S.p.a Istituto di vigilanza La Ronda di Pier Giulio Petrone;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Istituto di vigilanza La Ronda di Pier Giulio Petrone, sede in Potenza, unità di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4392

DECRETO 22 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Istituto di vigilanza La Ronda di Pier Giulio Petrone, unità di Matera. (Decreto n. 27976).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazione, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 4 luglio 1996, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 2, comma 22, della

legge n. 549/1995, registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 1996, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 249, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1996, n. 191;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro datato 10 giugno 1998, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997, registrato, dalla Corte dei conti il 2 luglio 1998, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 211;

Visto l'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha disposto, fino al 31 dicembre 1999, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobità, già prevista dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 27 luglio 1999, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto 1999 registro n. 1, foglio n. 363;

Visto il decreto ministeriale datato 2 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. Istituto di vigilanza La Ronda di Pier Giulio Petrone;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento o straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto di vigilanza La Ronda di Pier Giulio Petrone, con sede in Potenza, unità di Matera, per un massimo di 18 dipendenti per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4393

DECRETO 22 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Erremme, unità di Saviano. (Decreto n. 27977).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Erremme tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Erremme, con sede in Napoli - unità di Saviano (Napoli), (NID 9915NA0019), per un massimo di 48 unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 1° febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4394

DECRETO 22 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, unità di Capo S. Lorenzo - Poligono di Salto di Quirra. (Decreto n. 27978).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Vitrociset tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 aprile 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, con sede in Roma, unità di Capo S. Lorenzo - Poligono di Salto di Quirra (Cagliari) (NID 9820CA0086), per un massimo di sei unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1998 con decorrenza 1° dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4395

DECRETO 23 marzo 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 febbraio 2000;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Coop. produttori bieticoli di Termoli», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio Dott. Michele Pilla, in data 17 giugno 1988, repertorio n. 638, registro società n. 1540, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1355/284839;

2) società cooperativa «Coop. produttori bieticoli di Montenero di Bisaccia», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Michele Pilla in data 12 luglio 1988, repertorio n. 747, registro società n. 1539, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1354/284838;

3) società cooperativa «Coop. produttori bieticoli di Larino», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Michele Pilla, in data 12 luglio 1988, repertorio n. 746, registro società n. 1538, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1353/284837;

4) società cooperativa «Produttori bieticoli Basso Molise» a r.l., con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Michele Pilla, in data 28 giugno 1988, repertorio n. 687, registro società n. 1537, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1310/284794;

5) società cooperativa «Co.Bi.Mo I S.c. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cariello, in data 24 giugno 1988, repertorio n. 23814, registro società n. 1491, tribunale di Larino, B.U.SC. n. 1352/284836;

6) società cooperativa «S. Nazario - Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Trivento, costituita per rogito notaio dott. Antonio Rossi, in data 2 marzo 1993, repertorio n. 156854, registro società n. 3124, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1195/262764;

7) società cooperativa «Cultura e lavoro S.c. a r.l.», con sede in Guglionesi, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Prospero, in data 28 ottobre 1983, repertorio n. 9471, registro società n. 917, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1340/284824;

8) società cooperativa «Il Lago - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Martino in Pensilis, costituita per rogito notaio dott. Umberto Zio, in data 28 agosto 1998, repertorio n. 91048, registro società n. 16474/98, tribunale di Rimini, B.U.S.C. n. 1334/284818.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 23 marzo 2000

Il direttore: MARTONE

00A4294

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Futura», in Campello sul Clitunno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civiele;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;
Vista la circolare 33/96 del 7 marzo 1996;
Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far lugo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Futura», con sede in Campello sul Clitunno, costituita per rogito notaio Pirone Marco in data 11 settembre 1991, repertorio n. 18948, registro società n. 2248, tribunale di Spoleto, B.U.S.C. n. 2401/255871.

Perugia, 31 marzo 2000

Il direttore: DE VECCHI

00A4276

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 aprile 2000.

Modifica e integrazione del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e semplificazione della comunicazione di sistema relativa all'esercizio 1999. (Deliberazione n. 237/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 aprile 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo, l'Autorità);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *c),* n. 9, della stessa legge n. 249/1997, con il quale il Consiglio assume le funzioni e le competenze assegnate al garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Visti, altresì, l'art. 1, comma 6, lettera *a),* numeri 5 e 6, e comma 7 della stessa legge n. 249/1997, e l'art. 35 dell'allegato *A* alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 dell'Autorità, ai sensi dei quali il Consiglio, con riguardo al nuovo registro degli operatori di comunicazione, adotta un apposito regolamento organizzativo e ne cura la tenuta;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, concernente le comunicazioni di sistema che gli operatori dei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare ogni anno in via generale e sistematica (ora) all'Autorità;

Visto, altresì, il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria dell'11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 1997, applicativo della predetta normativa, che disciplina contenuti, modalità e termini delle suddette comunicazioni di sistema;

Visto, in particolare, che il predetto provvedimento prevede in allegato appositi moduli e quadri, diversi a seconda dei soggetti considerati, attraverso cui adempiere agli obblighi di informativa, da inoltrare entro il 31 luglio di ogni anno (ora) all'Autorità;

Considerato che la normativa applicativa relativa all'informativa di sistema degli operatori dell'editoria quotidiana e periodica e della emittenza radiotelevisiva, ferme le diverse finalità, non potrà che essere conformata anche a quanto previsto dal regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

Considerato che è ormai imminente la comunicazione di sistema del 31 luglio 2000, relativa ai dati di cui all'esercizio 1999, da inviarsi dai soggetti tenutivi;

Ritenuto che, in ogni caso, sulla base dell'esperienza acquisita, per rendere più efficace l'analisi dei dati ricevuti, il decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche con riguardo a taluni modelli e quadri allegativi, non possa non essere, per quanto in misura minima, immediatamente modificato e integrato;

Ritenuto, peraltro, che, per i motivi suesposti, proprio in attesa della vigenza del nuovo regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, è altresì opportuno semplificare i contenuti e le modalità della prossima comunicazione relativa all'esercizio 1999, consentendo a tutti soggetti tenutivi di utilizzare i moduli e quadri della *serie ridotta*, di cui all'allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, come in parte modificati e integrati dalla presente delibera;

Ritenuto, infine, che è necessario adeguare la stessa modulistica del decreto 11 febbraio 1997 alla normativa vigente in materia di adozione dell'euro come moneta di conto;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

1. Il modello *A* e relative istruzioni, allegato al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, è sostituito da quello con la medesima lettera di identificazione allegato alla presente deliberazione.

2. Tra il modello *A* e il modello *B,* allegati al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, è aggiunto un nuovo modello *A*-bis allegato alla presente deliberazione.

3. All'art. 18, comma 1 e 2, del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria le parole «*modello A*» sono sostituite da «*modello A-bis*».

4. Il quadro I1 e relative istruzioni, allegato al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, è sostituito da quello con la medesima lettera e numero di identificazione allegato alla presente deliberazione.

5. I quadri Q1 e relative istruzioni delle *serie ridotta, semplificata e base*, allegati al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, sono sostituiti da quelli con la medesima lettera e numero di identificazione allegati alla presente deliberazione.

6. Il modello S e relative istruzioni delle *serie ridotta*, allegato al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, è sostituito da quello con la medesima lettera di identificazione allegato alla presente deliberazione.

Art. 2.

1. Relativamente alla compilazione di tutti i modelli di cui al decreto 11 febbraio 1997 per i quali sia richiesto di indicare una quantità monetaria deve essere precisato se l'importo sia da intendersi riferito a lire italiane o ad euro.

Art. 3.

1. I soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ad inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 luglio 2000, la comunicazione di sistema riguardo i dati relativi all'esercizio 1999, hanno facoltà di utilizzare, per i dati contabili, i modelli della *serie ridotta*, allegati al citato decreto 11 febbraio 1997, come in parte modificati e integrati dal precedente art. 1 della presente deliberazione.

Art. 4.

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile, unitamente al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, cui apporta modifiche e integrazioni, nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 19 aprile 2000

Il presidente: CHELI

Dati anagrafici — Modello A

SOGGETTO SEGNALANTE *(1)*:

CODICE FISCALE *(2)*:

PARTITA I.V.A. *(3)*:

NATURA GIURIDICA *(4)*:

N° ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE *(5)*:

N° ISCRIZIONE R.N.S. *(6)*:

N° ISCRIZIONE R.N.I.R. *(7)*:

SEDE LEGALE *(8)*:

Comune | Via/piazza e numero civico | Prov. | C.A.P.

TELEFONO *(9)*:

FAX *(10)*:

NUMERO DIPENDENTI *(11)*:

PERSONA QUALIFICATA AD INTRATTENERE RAPPORTI CON L'UFFICIO *(12)*:

Cognome | Nome | Telefono

DATA ATTO COSTITUTIVO *(13)*:

ULTIMA MODIFICA STATUTO *(14)*:

CHIUSURA ESERCIZIO SOC. *(15)*:

DATA APPROVAZIONE BILANCIO *(16)*:

QUOTATA IN BORSA *(17)*: SI NO

DECORRENZA *(18)*:

BILANCIO CERTIFICATO *(19)*: SI NO

- SOGGETTO / I CONTROLLANTE / I DI ULTIMA ISTANZA
- SOGGETTI ATTRAVERSO I QUALI SI REALIZZA IL CONTROLLO DELL'IMPRESA CHE ESERCITA LA "ATTIVITÀ TIPICA" *(20)*:

CODICE FISCALE *(21)*:

ATTIVITÀ *(22)*:

CODICE ISTAT ATTIVITÀ PREVALENTE *(23)*:

- ☐ QUOTIDIANI
- ☐ PERIODICI (impresa con un minimo di 5 giornalisti dipendenti a tempo pieno da almeno un anno)
- ☐ PERIODICI (altri)
- ☐ AGENZIE DI STAMPA (ex art. 27 L. n. 416/1981)
- ☐ AGENZIE DI STAMPA (altre)
- ☐ CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ EDITORIALE
- TELEVISIONI ☐
- RADIO ☐
- AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA ☐
- DISTRIBUZIONE PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI ☐
- PRODUZIONE PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI ☐
- CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA ☐

MODELLI E QUADRI PRESENTATI *(24)*:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	I1		I2	I3	L	L1		L2	L3	L4	M	M1		M2		N
O	O1		P	P1		P2		Q	Q1		R	R1		S	S1		B1		C1		D1		BC2	

ESTENSIONI UTILIZZATE *(25)*: ____________________

MODELLI/QUADRI OMESSI PERCHÉ CONFERMATI *(26)*: ____________________

DATA ____________________ FIRMA ____________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "A"

Il Modello A raccoglie i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione nonché dati rilevanti per l'informativa di sistema e va redatto:

- ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.) allegato al Modello "domanda di iscrizione" corredato degli ulteriori pertinenti Modelli;
- ai fini delle comunicazioni di variazione nei casi di variazioni conseguenti a modifiche statutarie (denominazione o ragione sociale, natura giuridica, oggetto sociale, sede legale e altre modifiche - cfr. Modello "Comunicazioni di Variazioni" corredato, se del caso, degli ulteriori pertinenti Modelli) nonché in tutti i casi di variazioni interessanti altre notizie contenute nel Modello medesimo;
- ai fini dell'informativa di sistema;
- a corredo delle comunicazioni degli assetti proprietari da rendere al RNS o al RNIR (cfr. istruzioni per la compilazione dei Modelli B, C e D).

Quando il Modello A viene utilizzato per la richiesta di iscrizione nel R.N.S. o nel R.N.I.R. i campi 6 e 7 vanno lasciati bianchi. Se il Modello è utilizzato per la comunicazione delle variazioni di cui sopra, per le indicazioni da riportare nei campi 6 e 7 vanno tenute presenti le precisazioni recate nelle istruzioni ai singoli campi.

Ai fini dell'iscrizione nei Registri i soggetti collettivi e gli enti (società, associazioni, fondazioni) debbono inoltre allegare la copia autentica, in regola con le disposizioni sul bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto. E' sufficiente una sola copia di tali atti in caso di richiesta di iscrizione in ambedue i Registri.

Ai fini dell'informativa di sistema il Modello A, con l'eccezione dei soggetti per i quali è previsto l'utilizzo del Modello "U", deve essere prodotto da tutti i soggetti di cui al presente atto, esercenti le "attività tipiche" indicate nel Modello medesimo (campo 22).

Tutti i campi vanno compilati secondo le istruzioni che seguono.

N.B. Il presente Modello, a qualunque titolo vengano fatte comunicazioni all'Ufficio, va comunque prodotto a corredo delle comunicazioni stesse. Tuttavia il Modello va compilato nella sua interezza, solo in sede di prima applicazione o all'atto della richiesta di iscrizione ai Registri. Ai fini delle comunicazioni diverse (variazioni, informativa di sistema, comunicazione assetti proprietari) vanno compilati tassativamente solo i campi 1, 2, 6, 7, 24, 25, 26 e quelli il cui contenuto sia variato rispetto all'ultima segnalazione effettuata.

CAMPO	NOTE AI SINGOLI CAMPI DEL MODELLO A
1- 2	Nel campo 1 deve essere indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale. Va sempre indicato il codice fiscale nel campo 2.
3	Va indicata la partita IVA ove esistente.
4	Va indicata la natura giuridica del soggetto segnalante utilizzando le seguenti dizioni: EM (Ente morale) - DI (Ditta individuale) - Sas - Snc - Crla (Coop. r.l. azioni) - Crlq (Coop r.l. quote) - Crill (Coop r ill.) - Sapa - Srl - Spa - AL (Altra).
5	Va indicato il numero di iscrizione (del "soggetto segnalante") nel Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il campo va lasciato in bianco nel caso che il "soggetto segnalante" non sia impresa ma persona fisica.
6 - 7	I campi vanno lasciati in bianco se il Modello é utilizzato a corredo della richiesta di iscrizione nel RNS o nel RNIR. In tutti gli altri casi i soggetti iscritti in uno o in ambedue i Registri indicano il relativo numero di iscrizione, barrando il campo che, eventualmente, non interessa; i soggetti non iscritti in alcuno degli anzidetti Registri devono barrare ambedue i campi.
8	Va indicata la sede legale se il segnalante è un soggetto collettivo o un ente; se il segnalante è persona fisica va indicato il domicilio.
9 - 10	Vanno indicati: il numero di telefono (campo 9) ed il numero di fax (campo 10) del "soggetto segnalante" indicato nel campo 1
11	Va indicato il personale dipendente legato al "soggetto segnalante" da rapporto di lavoro subordinato.
12	Va indicato il nome, nonché il telefono o il fax della persona qualificata ad intrattenere rapporti con l'Ufficio.

13 - 14	Nel campo 13 va indicata la data dell'atto costitutivo degli enti e dei soggetti collettivi, nel campo 14 va indicata la data di approvazione dell'ultima modifica statutaria. Nel caso di richiesta di iscrizione al R.N.S. ovvero al R.N.I.R., va prodotta la copia autentica e in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto vigente. È sufficiente una sola copia di tali atti nel caso di richiesta di iscrizione in ambedue i Registri. Per i casi di variazioni si rinvia alle istruzioni al Modello predisposto per le relative comunicazioni (Modello "Comunicazione di Variazioni").
15	Va indicata la data di chiusura dell'esercizio sociale precisata nello statuto.
16	Le società debbono indicare la data della delibera di approvazione dell'ultimo bilancio. Qualora il verbale assembleare contenga deliberazioni concernenti nomina e/o rinnovo degli organi sociali nonché conferimento di eventuali poteri di rappresentanza, occorre trasmetterne copia autentica e in bollo (cfr. istruzioni ai Modelli F e G), in unico esemplare in caso di soggetto iscritto ad ambedue i Registri.
17 - 18	Le indicazioni relative alla quotazione sono riservate solo alle società quotate presso "Borse italiane".
19	L'indicazione relativa alla certificazione del bilancio riguarda sia le società obbligate a norma di legge sia quelle che si avvalgono della certificazione volontaria.
20 - 21	Il "soggetto segnalante" deve indicare il nominativo o la ragione sociale del/i soggetto/i controllante/i (campo 20) e il/i relativo/i codice fiscale.
22	Vanno barrate le caselle che si riferiscono alle aree in cui si svolgono attività del "soggetto segnalante".
23	Va indicato il codice di attività risultante dalle tabelle ISTAT.
24	Vanno barrate le caselle corrispondenti ai Modelli ed ai Quadri complessivamente utilizzati. In caso di utilizzazione dei Quadri va indicato, nell'adiacente casella (a destra), il numero dei Quadri compilati.
25	Va indicato per ogni Modello, per il quale si sia reso necessario utilizzare Estensioni, il numero delle estensioni secondo la seguente modalità: Mod../n. ...; Mod. .../n. ...; ecc.
26	Elencare, utilizzando le relative sigle identificative, i Modelli e/o i Quadri che non vengono prodotti, non essendovi variazioni da comunicare rispetto all'ultima segnalazione resa all'Ufficio (cfr. istruzioni per la compilazione dei singoli Modelli/Quadri).

Il presente modello va compilato da tutti i soggetti che si trovino in posizione di controllo, esclusivo o congiunto, rispetto ad alcuno dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997.

CAMPO	NOTE AI SINGOLI CAMPI DEL MODELLO A BIS
1- 2	Nel campo 1 deve essere indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del "soggetto controllante". Va sempre indicato il codice fiscale nel campo 2.
3	Va indicata la partita IVA ove esistente.
4	Va indicata la natura giuridica del soggetto controllante utilizzando le seguenti dizioni: EM (Ente morale) - Sas - Snc - Crla (Coop. r.l. azioni) - Crlq (Coop r.l. quote) - Crill (Coop r ill.) - Sapa - Srl - Spa - AL (Altra).
5	Va indicato il numero di iscrizione nel Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il campo va lasciato in bianco nel caso che il "soggetto controllante" non sia impresa ma persona fisica.
6	Va indicata la sede legale se il controllante è una persona giuridica; se il controllante è persona fisica va indicato il domicilio.
7 - 8	Le indicazioni relative alla quotazione sono riservate solo alle società quotate presso "Borse italiane".
9 - 10	Il soggetto segnalante "controllante" deve indicare la ragione sociale ed il codice fiscale del soggetto/i che svolge/svolgono "attività tipica" su cui esercita il controllo.

SOGGETTO SEGNALANTE *(1)*:

CODICE FISCALE *(2)*:

Testate edite: dati di dettaglio — Quadro I1

N°

DENOMINAZIONE DELLA TESTATA EDITA *(3)*:

PERIODICITÀ *(4)*:

INDIRIZZO INTERNET *(5)*:

SUPPLEMENTO DI *(6)*:

ORGANO DI PARTITO O DI MOVIMENTO POLITICO *(7)*:

DIRETTORE RESPONSABILE *(8)*:

CODICE FISCALE *(9)*:

DATA REGISTRAZIONE *(10)*:

INIZIO PUBBLICAZIONI *(11)*:

DATA SOSPENSIONE *(12)*:

DATA CESSAZIONE *(13)*:

Data di pubblicazione, sulla testata del campo 3, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'ultimo Bilancio d'Esercizio del soggetto segnalante *(14)*:

Data di pubblicazione, sulla testata del campo 3, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'ultimo Bilancio Consolidato del soggetto segnalante *(15)*:

STAMPA PRESSO TERZI *(16)*: ☐

N°	Soggetti che provvedono alla stampa *(17)*	Stabilimenti di proprietà del segnalante *(18)*	Provincia *(19)*	Codice Fiscale *(20)*
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

RILEVAZIONE DIFFUSIONE *(21)*: SI NO A CURA DI *(22)*:

DATA____________________

FIRMA______________________________

N.B. Il Quadro I1 va compilato dal soggetto segnalante per ciascuna testata da esso edita.

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI DEL QUADRO "I1"
1 - 2	Vanno indicati il nome, la denominazione, ovvero la ragione sociale del "soggetto segnalante", quale riportato nel Modello A (campo 1) e il relativo codice fiscale (campo 2).
3	Va indicata la denominazione della testata edita quale riportata nel campo 3 del Modello I del quale il Quadro I1 è integrativo. La testata va individuata apponendo anche nell'apposito spazio il numero d'ordine alla stessa attribuito nel campo 3 del Modello I.
4	Va indicata la periodicità di pubblicazione della testata indicata nel campo 3 come dichiarata ai fini della registrazione presso il competente Tribunale.
5	Va indicato, ove esistente, l'indirizzo internet che consente il collegamento con la pagina WEB della testata.
6	Se la testata indicata nel campo 3 è un supplemento, nel campo 5 va indicato a quale testata essa fa riferimento.
7	Va scritto *NO* se la testata di cui al campo 3 non è organo ufficiale di partito o movimento politico. In caso diverso va indicata la denominazione del partito o movimento politico.
8 - 9	Va indicato il nome ed il codice fiscale del direttore responsabile della testata indicata nel campo 3.
10	Va indicata la data di registrazione presso il Tribunale ove la testata è stata registrata.
11	Va indicata la data di pubblicazione del 1° numero effettivo della testata. Nel caso in cui il soggetto segnalante di cui al campo 1 sia subentrato a precedente editore della testata medesima, va indicata la data di pubblicazione del 1° numero successivo al subingresso. Qualora il Quadro I1 sia utilizzato per comunicare al R.N.S. la ripresa delle pubblicazioni dopo la comunicazione della loro sospensione, la data della ripresa va indicata nello stesso campo 11.
12	Il campo va riempito in tutti i casi di comunicazione di sospensione continuativa della pubblicazione al R.N.S. (cfr. art. 5, 6° co. L. 416/81), con l'esclusione, pertanto, dei casi di sospensione determinati da sciopero, impedimenti tecnici, ecc.. Nell'informativa di sistema: nel campo 12 va indicata la data di pubblicazione dell'ultimo numero della testata ove la pubblicazione sia stata sospesa in corso d'anno; in ogni altro caso il campo 12 va barrato.

13	Il campo va riempito in tutti i casi di comunicazione di cessazione della pubblicazione al R.N.S. (cfr. art. 1, 7° co., lett. a) e art. 5, 1° co. e ss. L. 416/81); Nell'informativa di sistema: nel campo 13 va indicata la data di pubblicazione dell'ultimo numero della testata ove la pubblicazione sia cessata in corso d'anno; in ogni altro caso il campo 13 va barrato.
14	Il campo deve essere utilizzato esclusivamente dalle imprese editrici tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio nelle testate edite (imprese editrici di giornali quotidiani e imprese editrici di giornali periodici e riviste che abbiano alle proprie dipendenze da almeno un anno cinque giornalisti a tempo pieno). Essi debbono indicare la data di pubblicazione, sulla testata riportata nel campo 3, dello stato patrimoniale e del conto economico del loro ultimo bilancio di esercizio.
15	Il campo deve essere utilizzato esclusivamente dalle imprese editrici tenute alla pubblicazione del bilancio consolidato nelle testate edite (imprese editrici di giornali quotidiani e imprese editrici di giornali periodici e riviste che abbiano alle proprie dipendenze da almeno un anno cinque giornalisti a tempo pieno. Essi debbono indicare la data di pubblicazione, sulla testata riportata nel campo 3, dello stato patrimoniale e del conto economico dell'ultimo bilancio consolidato del gruppo di appartenenza. Ove il soggetto segnalante non sia tenuto al bilancio consolidato il campo va barrato.
16	Va barrata la casellina se la stampa della testata indicata nel campo 3 è realizzata, anche in parte soltanto ma, comunque, in via permanente da soggetti terzi, diversi dal "soggetto segnalante" di cui al campo 1. Non va barrata la casellina se la stampa della testata indicata nel campo 3 è realizzata interamente dal "soggetto segnalante".
17	Nel caso in cui sia barrato il campo 16, vanno indicati nel campo 17 i soggetti che provvedono (anche in parte) alla stampa della testata indicata nel campo 3.
18	Va scritto *SI* se gli stabilimenti utilizzati dal soggetto indicato nel campo 17 sono (anche solo in parte) di proprietà del soggetto segnalante di cui al campo 1. Va scritto *NO* se gli stabilimenti utilizzati dal soggetto indicato nel campo 17 non sono nemmeno in parte di proprietà del "soggetto segnalante" di cui al campo 1. Ai fini delle indicazioni da fornire nel campo 18 deve tenersi conto solo delle situazioni di proprietà (o comproprietà) degli stabilimenti e non anche delle partecipazioni al capitale dei soggetti di cui al campo 17.
19	Va indicata la provincia ove ha sede l'impresa del soggetto indicato nel campo 17.
20	Va indicato il codice fiscale del soggetto che provvede alla stampa quale indicato nel campo 17.

21	Va indicato SI se la diffusione della testata è oggetto di rilevazione continuativa da parte di organismi specializzati; NO in caso contrario.
22	Se si è indicato SI nel campo 21 va indicata la denominazione dell'organismo specializzato che cura la rilevazione in via continuativa.

serie "BASE" Q1

SOGGETTO SEGNALANTE *(1)*:

CODICE FISCALE *(2)*:

PERIODO *(3)*:

Quadro Q1 - Dati extracontabili della attività radiotelevisiva: dettaglio per emittente

N° EMITTENTE *(4)*: CODICE *(4)*:

voc		cod
01	**ore di programmazione complessiva**	01
02	- ore di informazione	02
03	- ore di pubblicità	03
04	•ore di spot	04
05	•ore di c.d. "promozioni"	05
06	•ore di offerte al pubblico	06
07	•ore di programmi sponsorizzati	07
08	**ricavi per vendita diretta di pubblicità**	08
09	**ricavi per vendita di spazi pubblicitari tramite concessionaria di pubblicità**	09
10	**ricavi da abbonamenti TV**	10
11	**altri ricavi per emittenza televisiva**	11

Note:

DATA____________________ FIRMA ____________________

serie "BASE" Q1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "Q1"

Il presente quadro va compilato, per il periodo di riferimento, **con riguardo a ciascuna emittente, radiofonica e/o televisiva, gestita.**

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.
4	Va indicato il nome dell'emittente e il relativo codice (cfr. Modello L, campo 4).

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione radiofonica o televisiva effettuate nel periodo di riferimento, compresa la pubblicità in tutte le sue forme, con esclusione, invece, delle trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse (il numero totale delle ore va arrotondato all'ora intera superiore o inferiore rispettivamente per frazioni maggiori o minori ai 30 minuti).
02	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, a programmi di informazione radiofonici o televisivi. Per programmi di informazione si intendono sia quelli riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata, a norma di legge, sia quelli a carattere informativo, divulgativo, ecc. quali previsti dalle vigenti disposizioni.
03	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione relative ad ogni tipo di pubblicità emessa nel periodo di riferimento.
04	Va indicato, nell'ambito della voce 03, il numero complessivo delle ore destinate nel periodo considerato alla trasmissione di messaggi pubblicitari: spot e citazioni, di cui al comma 1, lett. a), c), d), art. 12, D.M. 581/93.

05	Va indicato, nell'ambito della voce 03, il numero complessivo delle ore destinate nel periodo considerato alla trasmissione di promozioni diverse dagli spot, di cui al comma 1, lett. b), art. 12, D.M. 581/93 .
06	Va indicato, nell'ambito della voce 03, il numero complessivo delle ore destinate nel periodo considerato alla trasmissione di "offerte fatte direttamente al pubblico", di cui all'art. 10, D.M. 581/93.
07	Va indicato, nell'ambito della voce 03, il numero complessivo delle ore destinate nel periodo considerato alla trasmissione di programmi sponsorizzati, di cui all'art. 2, D.M. 581/93.
08	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivati dall'emissione di pubblicità in qualunque forma (messaggi pubblicitari, promozioni, offerte al pubblico, sponsorizzazioni) raccolta direttamente dall'impresa, senza l'intermediazione di una concessionaria di pubblicità.
09	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivati dalla raccolta pubblicitaria tramite concessionaria di pubblicità.
10	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti dagli abbonamenti stipulati nel periodo di riferimento per l'emittente di cui al campo 4 nel caso in cui effettui trasmissioni a pagamento.
11	Vanno indicati, se l'emittente di cui al campo 4 è una emittente televisiva, gli altri ricavi, diversi dalle voci 08-09-10, derivati dalla cessione di spazi televisivi.

serie "SEMPLIFICATO" Q1

SOGGETTO SEGNALANTE *(1)*:

CODICE FISCALE *(2)*:

PERIODO *(3)*:

Quadro Q1 - Dati extracontabili della attività radiotelevisiva: dettaglio per emittente

N° EMITTENTE *(4)*: CODICE *(4)*:

voc			cod
01	**ore di programmazione complessiva**		01
02	- ore di informazione		02
03	- ore di pubblicità		03
04	•ore di spot		04
05	•ore di c.d. "promozioni"		05
06	•ore di offerte al pubblico		06
07	•ore di programmi sponsorizzati		07
08	**ricavi per vendita diretta di pubblicità**		08
09	**ricavi per vendita di spazi pubblicitari tramite concessionaria di pubblicità**		09
10	**ricavi da abbonamenti TV**		10
11	**altri ricavi per emittenza televisiva**		11

Note:

DATA ____________________ FIRMA ____________________

serie "SEMPLIFICATO" Q1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "Q1"

Il presente quadro va compilato, per il periodo di riferimento, **con riguardo a ciascuna emittente, radiofonica e/o televisiva, gestita.**

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il modello.
4	Va indicato il nome dell'emittente e relativo codice (cfr. Modello L campo 4).

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione radiofonica o televisiva effettuate nel periodo di riferimento, compresa la pubblicità in tutte le sue forme, con esclusione, invece, delle trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse (il numero totale delle ore va arrotondato all'ora intera superiore o inferiore rispettivamente per frazioni maggiori o minori ai 30 minuti).
02	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, a programmi di informazione radiofonici o televisivi. Per programmi di informazione si intendono sia quelli riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata, a norma di legge, sia quelli a carattere informativo, divulgativo, ecc. quali previsti dalle vigenti disposizioni.
03	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione relative ad ogni tipo di pubblicità emessanel periodo di riferimento.
04	Va indicato, nell'ambito della voce 03, il numero complessivo delle ore destinate nel periodo considerato alla trasmissione di messaggi pubblicitari: spot e citazioni, di cui al comma 1, lett. a), c), d), art. 12, D.M. 581/93.

05	Va indicato, nell'ambito della voce 03, il numero complessivo delle ore destinate nel periodo considerato alla trasmissione di promozioni diverse dagli spot, di cui al comma 1, lett. b), art. 12, D.M. 581/93 .
06	Va indicato, nell'ambito della voce 03, il numero complessivo delle ore destinate nel periodo considerato alla trasmissione di "offerte fatte direttamente al pubblico", di cui all'art.10, D.M. 581/93.
07	Va indicato, nell'ambito della voce 03, il numero complessivo delle ore destinate nel periodo considerato alla trasmissione di programmi sponsorizzati, di cui all'art. 2, D.M. 581/93.
08	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivati dall'emissione di pubblicità in qualunque forma (messaggi pubblicitari, promozioni, offerte al pubblico, sponsorizzazioni) raccolta direttamente dall'impresa, senza l'intermediazione di una concessionaria di pubblicità.
09	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivati dalla raccolta pubblicitaria tramite concessionaria di pubblicità.
10	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti dagli abbonamenti stipulati nel periodo di riferimento per l'emittente di cui al campo 4 nel caso in cui effettui trasmissioni a pagamento.
11	Vanno indicati, se l'emittente di cui al campo 4 è una emittente televisiva, gli altri ricavi, diversi dalle voci 08-09-10, derivati dalla cessione di spazi televisivi.

serie "RIDOTTO" Q1

SOGGETTO SEGNALANTE: *(1)*:

CODICE FISCALE *(2)*:

PERIODO *(3)*:

Quadro Q1 - Dati extracontabili della attività radiotelevisiva: dettaglio per emittente

EMITTENTE *(4)*:

CODICE *(4)*:

voc			cod
01	**ore di programmazione complessiva**		01
02	- ore di informazione		02
03	- ore di pubblicità		03
04	**ricavi per vendita diretta di pubblicità**		08
05	**ricavi per vendita di spazi pubblicitari tramite concessionaria di pubblicità**		09
06	ricavi da abbonamenti TV		10
07	**altri ricavi per emittenza televisiva**		11

Note:

DATA____________________

FIRMA ____________________

serie "RIDOTTO" Q1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "Q1"

Il presente Quadro va compilato, per il periodo di riferimento, **con riguardo a ciascuna emittente, radiofonica e/o televisiva, gestita.**

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicata la data finale del periodo di riferimento dei dati forniti con il quadro.
4	Va indicato il nome dell'emittente e relativo codice (cfr. Modello L, campo 4).

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va indicato il numero complessivo delle ore di programmazione radiofonica o televisiva effettuate nel periodo di riferimento, compresa la pubblicità in tutte le sue forme, con esclusione, invece, delle trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse (il numero totale delle ore va arrotondato all'ora intera superiore o inferiore rispettivamente per frazioni maggiori o minori ai 30 minuti).
02	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione destinate, nel periodo di riferimento, a programmi di informazione radiofonici o televisivi. Per programmi di informazione si intendono sia quelli riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata, a norma di legge, sia quelli a carattere informativo, divulgativo, ecc. quali previsti dalle vigenti disposizioni.
03	Va indicato il numero complessivo delle ore di trasmissione relative ad ogni tipo di pubblicità emessa nel periodo di riferimento.
04	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivati dall'emissione di pubblicità in qualunque forma (messaggi pubblicitari, promozioni, offerte al pubblico, sponsorizzazioni) raccolta direttamente dall'impresa, senza l'intermediazione di una concessionaria di pubblicità.
05	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivati dalla raccolta pubblicitaria tramite concessionaria di pubblicità.
06	Va indicato l'ammontare dei ricavi derivanti dagli abbonamenti stipulati nel periodo di riferimento per l'emittente di cui al campo 4 nel caso in cui effettui trasmissioni a pagamento
07	Vanno indicati, se l'emittente di cui al campo 4 è una emittente televisiva, gli altri ricavi, diversi dalle voci 04-05-06, derivati dalla cessione di spazi televisivi.

serie "RIDOTTO" | S

SOGGETTO SEGNALANTE *(1)*:

CODICE FISCALE *(2)*:

BILANCIO AL *(3)*:

Modello S - Dati contabili economici delle imprese di produzione e/o distribuzione di programmi o delle agenzie di stampa

voc			cod
01	**Valore della produzione**		01

02	**ricavi delle vendite e delle prestazioni (= 03 + 04)**		02
03	- ricavi per produzione e/o distribuzione di programmi o di agenzia di stampa		03
04	- ricavi per attività diversa dalla produzione e/o distribuzione di programmi o di agenzia di stampa		04

05	**Costi della produzione**		05

DATA____________________ FIRMA____________________

serie "RIDOTTO" S

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "S"

Il presente modello va compilato avendo riguardo al contenuto del conto economico redatto secondo lo schema, previsto dall'art. 2425 codice civile. Nel caso in cui il "soggetto segnalante" svolga unitamente ad "attività di produzione e/o distribuzione di programmi" oppure di "agenzie di stampa", altre attività, le voci "Valore della produzione", "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "Costi della produzione" del presente modello si riferiscono all'attività dell'impresa nel suo complesso e pertanto sono rilevate direttamente dal bilancio di esercizio.

La voce 03 afferisce esclusivamente alla attività tipica mentre la voce 04 a tutte le altre attività. I dati non direttamente rilevabili dalla contabilità aziendale vanno comunque forniti anche se stimati.

I soggetti che, per loro natura, non sono tenuti a redigere il bilancio secondo gli schemi codicistici devono attenersi, nella definizione dei valori quantitativi delle singole voci ai medesimi criteri previsti per le società obbligate (società di capitali).

CAMPI	NOTE AI SINGOLI CAMPI
1	Va indicata la denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto segnalante. Le ditte individuali debbono indicare le generalità del titolare. I dati vanno forniti in modo esatto e completo, avendo riguardo agli elementi che risultano dallo statuto ovvero, per le ditte individuali, dal certificato camerale.
2	Va sempre indicato il codice fiscale.
3	Va indicato l'esercizio di riferimento dei dati forniti con il modello.

VOCI	NOTE ALLE SINGOLE VOCI
01	Va riportato il totale "A". Occorre fare riferimento, come indicato nella premessa, all'art. 2425 c.c..
02	Va riportato l'importo di cui alla voce A/1) dell'art. 2425 c.c.. L'importo corrisponde alla somma delle voci 03 e 04.
03	Vanno indicati i ricavi da vendite e prestazioni proprie della "attività tipica". Nel caso di impresa che svolga solo tale tipo di attività l'importo coincide con quello riportato alla voce 02.
04	Vanno indicati i ricavi derivanti da attività diversa da quella tipica.

05	Va riportato il totale "B". Occorre fare riferimento, come indicato nella premessa, all'art. 2425 c.c..

Avvertenza

In caso di esercizio congiunto di altre attività oltre quella di produzione, distribuzione di programmi e agenzie di stampa per ognuna di esse vanno compilati i pertinenti modelli, rispettivamente per ogni ramo di azienda tenendo presente, tuttavia, di non indicare nuovamente le voci "Valore della produzione", "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "Costi della produzione" che si riferiscono all'attività dell'impresa nel suo complesso e che pertanto vanno indicati una sola volta.

00A4417

DELIBERAZIONE 20 aprile 2000.

Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di price cap. (Deliberazione n. 236/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Consiglio del 19 aprile 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante tariffe telefoniche internazionali;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, relativo al «Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico»;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»;

Vista la proposta di variazione delle condizioni di offerta presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 20 gennaio 2000 e successiva integrazione del 29 febbraio 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Sentita la società Telecom Italia;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Maria Paola Manacorda al Consiglio nella seduta del 19 aprile 2000, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerato che la proposta di variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia formulata da Telecom Italia riguarda in un caso la cessazione di alcuni servizi, in altro caso la variazione delle condizioni economiche di altri servizi. In particolare Telecom Italia richiede la cessazione del servizio Rete fonia dati e del servizio di comunicazione personale per traffico internazionale tramite operatore, ovvero del particolare servizio «a persona specifica» nell'ambito del servizio più generale delle telecomunicazioni internazionali tramite operatore. La società richiede, inoltre, di variare le attuali condizioni economiche di offerta delle comunicazioni nazionali con prenotazione e di alcune prestazioni relative al servizio di riattivazione impianto, ai servizi di avviso di comunicazione e al servizio di documentazione del traffico;

Considerato che le tipologie di servizi di cui si richiede modifica delle condizioni di offerta sono sottoposte all'attività di vigilanza dell'Autorità, che vigila sul rispetto degli obblighi che ricadono sull'operatore notificato come avente notevole forza sul mercato delle reti e dei servizi di telefonia fissa;

Considerato che le condizioni economiche per l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni sulla suddetta rete osservano, nel caso di operatori con una notevole forza di mercato, i principi di trasparenza, obiettività e orientamento al costo;

Considerato che lo sviluppo delle soluzioni tecniche, i cambiamenti delle strutture di costo e organizzative dell'operatore notificato e l'evoluzione delle richieste della domanda sono tali da giustificare modificazioni delle caratteristiche di offerta;

Considerato che le variazioni delle condizioni di offerta devono tenere conto di una maggiore trasparenza nelle caratteristiche dei servizi offerti ai consumatori e di una maggiore omogeneità nelle condizioni offerte per servizi comparabili sotto il profilo tecnico-economico;

Considerato che le relazioni tra l'operatore di offerta e la clientela devono essere trasparenti e consentire una maggiore interazione tra il consumatore e le soluzioni offerte dal mercato, sia attraverso una migliore informazione, sia nel rispetto del regolamento di servizio che disciplina i rapporti tra Telecom Italia e la clientela;

Considerato che l'offerta da parte di Telecom Italia deve garantire una maggiore efficienza dell'operatore, ma al tempo stesso deve avvenire nel rispetto delle diverse categorie di consumatori, con particolare riferimento ai modelli di consumo e ai comportamenti della domanda;

Ritenuto che, con riferimento al servizio di Rete fonia dati, sono presenti sul mercato soluzioni più efficienti di offerta e che la clientela è oramai fatta trasmigrare verso l'utilizzo di soluzioni differenti di rete (PSTN e ISDN);

Ritenuto che, con riferimento al servizio di «Comunicazione personale per traffico internazionale tramite operatore», ovvero del servizio noto all'utenza come «servizio di chiamata a persona specifica», il servizio appare in graduale sostituzione con diverse e più efficienti soluzioni di mercato e che tale servizio rappresenta ad oggi una quota marginale del servizio più generale di comunicazioni internazionali tramite operatore;

Ritenuto che, con riferimento al servizio di comunicazioni nazionali tramite operatore, la ristrutturazione delle condizioni di offerta (urbane, distrettuali, interdi-

strettuali fino a 30 km e oltre i 30 km) consente di riallineare la struttura dei prezzi di tali servizi con quella dei corrispondenti servizi telefonici;

Ritenuto altresì che, con riferimento agli stessi servizi di comunicazioni nazionali con prenotazione, la rimodulazione dei prezzi consente un generale orientamento ai costi del servizio e risponda all'evoluzione del mercato;

Ritenuto che, con riferimento alle prestazioni inerenti il servizio di avviso e di recapito, la variazione delle condizioni economiche risponde all'esigenza dell'orientamento al costo dell'operatore, anche tenendo conto del basso livello di utilizzo di tali prestazioni da parte della clientela;

Ritenuto che il passaggio automatico dalla condizione di offerta a pagamento alla gratuità del servizio di documentazione del traffico internazionale e interdistrettuale per la clientela già abbonata al servizio risponde alle esigenze della clientela e consente una migliore trasparenza e omogeneità dei servizi offerti, alla luce della disponibilità della fornitura gratuita del servizio di documentazione delle comunicazioni fatturate per tutti i clienti;

Delibera:

Art. 1.

Cessazione del servizio Rete fonia dati e del servizio di comunicazione personale per traffico internazionale tramite operatore.

1. L'Autorità dispone la cessazione operativa del servizio di Rete fonia dati a partire dall'entrata in vigore del seguente provvedimento. Dalla medesima data sono abrogati l'art. 20 e la tabella *I* del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 citato nelle premesse.

2. L'Autorità dispone la cessazione operativa e commerciale del servizio di «chiamata a persona specifica» nell'ambito delle comunicazioni internazionali tramite operatore. È abrogato a tal fine il contenuto della nota 5 alla tabella *D* della delibera 85/99 dell'Autorità nella parte relativa alle comunicazioni personali.

Telecom Italia è tenuta a comunicare alla proprie divisioni commerciali e alla clientela la cessazione del servizio. La non disponibilità commerciale del servizio alla clientela è operativa a decorrere dal quindicesimo giorno dalla notifica del seguente provvedimento.

Art. 2.

Condizioni di offerta del servizio di comunicazione nazionale tramite operatore

1. L'Autorità autorizza la società Telecom Italia ad offrire i servizi di comunicazione nazionale con prenotazione alle seguenti condizioni di offerta:

TABELLA 1

PREZZI PER LE COMUNICAZIONI NAZIONALI TRAMITE OPERATORE

Tipo comunicazione	Prezzo in lire per 3 minuti di conversazione	Condizioni particolari
Comunicazioni urbane e distrettuali	100	Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di 2500 lire. Lo stesso importo si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza, per i preavvisi, per le comunicazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alle condizioni economiche precedentemente descritte, un importo di lire 3000.
Comunicazioni interdistrettuali:		
fino a 30 km	400	
oltre 30 km	800	

Il presente dispositivo sostituisce l'art. 11 e la relativa tabella *E* del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 citato nelle premesse.

Telecom Italia è tenuta ad informare la clientela e le proprie divisioni commerciali della variazione delle condizioni di offerta. Le nuove condizioni di offerta si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di notifica del seguente provvedimento.

Art. 3.

Contributi spese di riattivazione e altre prestazioni

1. L'Autorità autorizza la società Telecom Italia ad offrire le prestazioni di cui alla seguente tabella alle condizioni di offerta ivi esplicitate:

TABELLA 2

CONTRIBUTI SPESE DI RIATTIVAZIONE IMPIANTO E ALTRE PRESTAZIONI

Tipo di prestazione	Prezzo in lire
a) Riattivazione di impianto sospeso a richiesta dell'utente o a causa di morosità	7.000
b) Invio di avviso telefonico destinato a prefissare una comunicazione con persona non abbonata	2.500, come per il traffico da operatore, e 4.000 lire come tassa di recapito dell'avviso
c) Commissione telefonica ordinaria	2.500 per commissione
d) Documentazione a richiesta del traffico interdistrettuale e internazionale	gratuito, nell'ambito del nuovo servizio di documentazione integrale delle comunicazioni fatturate. Per i clienti già abbonati al servizio Docadd a pagamento è prevista la migrazione automatica alle nuove condizioni

La presente tabella sostituisce il contenuto della tabella *H*, punti *d), e), f)* e *g)* del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 citato nelle premesse.

Telecom Italia è tenuta ad informare la clientela e le proprie divisioni commerciali della variazione delle condizioni di offerta. Le nuove condizioni di offerta si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di notifica del seguente provvedimento.

Art. 4.

Condizioni generali

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2000

Il presidente: CHELI

00A4418

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 aprile 2000.

Aggiornamento, per il bimestre maggio-giugno 2000, della parte B della tariffa elettrica ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 81/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 aprile 2000;

Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 40/00), di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998 n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e con deliberazione n. 40/00 richiamata in premessa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97, l'indice del consumo specifico è fissato pari a 2290 kcal/kWh;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

1.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo dicembre 1999-marzo 2000, è fissato pari a 33,903 L/Mcal.

1.2 Il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per il terzo bimestre maggio-giugno 2000 risulta pari a 77,638 L/kWh.

Art. 2.

Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

2.1 Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.

2.2 Alla parte B della tariffa elettrica non si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1º maggio 2000.

Milano, 21 aprile 2000

Il presidente: RANCI

ALLEGATO

TABELLA 1

PARTE B DELLA TARIFFA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENZE

Tipologia di utenza	Parte B L/Kwh
Bassa tensione	
1) Forniture per usi domestici	
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti:	
*a*1) consumi mensili fino a 150 kWh	55,5
*a*2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a 220 kWh	87,5
*a*3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino 370 kWh	119,5
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	87,5
2) Forniture per usi di illuminazione pubblica	62,4
3) Altri usi	81,7
Media tensione	
4) Forniture per usi di illuminazione pubblica	58,8
4) Tutti gli usi	75,4
Alta tensione	
5) Tutti gli usi	66,9

00A4427

DELIBERAZIONE 21 aprile 2000.

Aggiornamento, per il bimestre maggio-giugno 2000, delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 82/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 aprile 2000;

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 40/00), gli indici dei prezzi di riferimento It relativo al gas naturale e Jt relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 28 dicembre 1999 e con deliberazione n. 40/00 richiamata in premessa;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 27,0 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc.

1.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

2.1 Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di 80,6 L/mc per forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).

2.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione

dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 2.1 della presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° maggio 2000.

Milano, 21 aprile 2000

Il presidente: RANCI

00A4428

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 29 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questa Università emanato con decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 1994, successivamente modificato con decreto rettorale n. 66 del 28 gennaio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 1997, e con decreto rettorale n. 914 del 7 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge del 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia universitaria»;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico, nella seduta del 18 gennaio 2000, con la quale è stato stabilito di istituire il «Nucleo di valutazione di Ateneo» e di dare avvio alle procedure per le relative modifiche di statuto;

Vista la deliberazione del senato accademico che, nella seduta del 15 febbraio 2000, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà e i dipartimenti, ha approvato le modifiche allo statuto di questa Università, relativamente all'art. 8, commi 1 e 5, e agli articoli 23, 24 e 25;

Vista la nota prot. n. 3100 del 16 febbraio 2000 con la quale le predette modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, sono state trasmesse, per gli adempimenti di competenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Atteso che il predetto Ministero con nota prot. n. 326 del 9 marzo 2000 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo;

Decreta:

L'art. 8, comma 1, è modificato come segue:

«1. Sono organi dell'Università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e il Nucleo di valutazione di Ateneo».

L'art. 8, comma 5, è abrogato.

L'art. 23 è abrogato e sostituito nel seguente testo:

«Art. 23.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al Nucleo di valutazione di Ateneo, di seguito denominato Nucleo, è demandata la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Al Nucleo sono assicurati piena autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

3. Il Nucleo, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, una relazione sulle opinioni acquisite periodicamente, mantenendone l'anonimato degli studenti frequentanti, sulle attività didattiche, contenente, altresì, le informazioni e i dati determinati ogni triennio dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

4. Il Nucleo è composto da nove membri, di cui tre esterni esperti, rispettivamente, nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e della gestione amministrativa, nominati dal rettore su designazione del senato accademico.

La durata del mandato dei componenti del Nucleo coincide con quella degli altri organi dell'Ateneo».

L'art. 24 è abrogato.

L'art. 25 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 29 marzo 2000

Il rettore: BOARI

00A4425

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 29 febbraio 2000.

Riordinamento della scuola di specializzazione in istituzioni e politiche dei diritti umani.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 1996;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 7 settembre 1999;

Decreta:

Viene riordinata la scuola di specializzazione in istituzioni e politiche per la tutela dei diritti umani, presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Palermo, adeguandola al decreto ministeriale 16 dicembre 1996.

Art. 1.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali in ordine alla elaborazione ed applicazione di politiche, di normative e di programmi didattici nel campo dei diritti umani in ambito nazionale ed internazionale. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola concorre la facoltà di scienze della formazione.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di quindici iscritti per un totale di quarantacinque specializzandi.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati di qualsiasi facoltà nelle università italiane e straniere con titoli ritenuti equipollenti dal consiglio della scuola e dal senato accademico, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.

Non è richiesta per l'ammissione alla scuola alcun diploma di abilitazione.

Art. 3.

Il corso ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento.

La valutazione di eventuali equipollenze tra insegnamenti in scuole diverse è affidata alla struttura didattica competente.

Art. 4.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di specializzazione, il relativo piano di studi, le modalità degli esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve sempre essere previsto.

Il consiglio determina pertanto:

all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nella presente tabella gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali, con la loro eventuale suddivisione o articolazione in semestri o moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, che possono comprendere anche attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio pratico;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti, nonché le modalità delle prove di profitto dell'esame finale di diploma e delle prove idoneative, ove previste.

Le finalità formative della scuola possono essere perseguite anche mediante l'attivazione di indirizzi. Dell'indirizzo seguito si potrà fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione.

Art. 5.

La scuola rilascia il titolo di specialista in istituzioni e politiche per la tutela dei diritti umani.

Il diploma di specializzazione è rilasciato a chi ha superato tutti gli esami di profitto, le eventuali prove pratiche e di idoneità, l'esame finale.

Art. 6.

Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà individuare insegnamenti per un totale di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli qui di seguito elencati.

Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciscuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(M04X) Area della storia contemporanea: 60;

(M05X - Q05A) Area delle discipline demoetnoantropologiche e della sociologia: 60;

(N01X) Area del diritto delle persone e della famiglia: 30;

(N01X - N09X) Area dei diritti del cittadino e del consumatore: 60;

(N02X) Area dei sistemi giuridici comparati: 60;

(N07X) Area della tutela del diritto al lavoro e dei diritti dei lavoratori: 30;

(N10X) Area del diritto dell'ambiente: 30;

(N10X - Q02X) Area della pubblica amministrazione: 60;

(N11X) Area dei diritti umani nel diritto costituzionale italiano e comparato: 90;

(N14X) Area della tutela internazionale dei diritti umani: 90;

(N16X - N17X) Area delle pene, dell'esecuzione della pena, della legislazione minorile e del diritto penale militare comparati: 60;

(N19X) Area della storia del pensiero giuridico moderno: 60;

(N20X) Area dei diritti dell'uomo e della filosofia del diritto: 60;

(P01B - 01H) Area delle istituzioni e della politica dello sviluppo: 30.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del «Regolamento in materia di autonomia didattica», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, l'Università adeguerà l'ordinamento didattico del presente corso di studio alle disposizioni del predetto regolamento, ed a quelle del decreto ministeriale che individuerà la classe relativa al corso stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 29 febbraio 2000

Il rettore: SILVESTRI

00A4426

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 20 aprile 2000, n. **S/830061.**

Criteri e modalità per l'applicazione nel 2000 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

A parziale modifica della circolare 10 marzo 2000, n. 830017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000, si comunica che, al fine di una più puntuale applicazione del decreto ministeriale 25 marzo 1999, i punti 1), 2) e 9) dello schema di dichiarazione-domanda ad essa allegato, vengono modificati come segue:

1) di non avere usufruito di contributi erogati da regioni, province autonome, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, non finalizzati a singole iniziative, ma erogati sulla generalità delle spese del consorzio;

2) di avere (non avere) usufruito di contributi erogati da Ministeri, enti pubblici, regione, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni a fronte di specifiche attività promozionali verso l'estero (in caso positivo, indicare: ente erogatore, norma in base alla quale è stato disposto il contributo, relativo importo, iniziative per le quali lo stesso è stato erogato, allegando copia del provvedimento o della sua richiesta nonché il riferimento alla voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato);

2-*bis)* di avere (non avere) usufruito di contributi erogati a qualsiasi titolo da province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali (in caso positivo, indicare: ente erogatore ed importo erogato, nonché il riferimento alla voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato);

9) le imprese partecipanti all'attività consortile non sono contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83 (se le imprese consorziate partecipano ad altro consorzio, indicare le stesse e la ragione sociale di quest'ultimo, specificando se trattasi di consorzio di vendita o di promozione).

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese
SARDI DE LETTO

00A4429

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26729-XV.J(2554) del 22 marzo 2000, il manufatto esplosivo tipo «Slurries» denominato Tutagex 831, che la «Sipe Nobel S.r.l.» intende produrre nel proprio stabilimento sito in Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il numero ONU n. 0241, 1.1 D.

00A4435

Con decreto ministeriale n. 559/C.26730-XV.J(2553) del 22 marzo 2000, il manufatto esplosivo tipo «Slurries» denominato Tutagex 121, che la «Sipe Nobel S.r.l.» intende produrre nel proprio stabilimento sito in Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il numero ONU n. 0241, 1.1 D.

00A4436

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo e dei relativi componenti

Con decreto ministeriale n. 559/C.2332-XV.J(2764) del 22 marzo 2000, il manufatto esplosivo denominato «Sistema per la simulazione dell'esplosione in aria di una granata caricata con aggressivi chimici», che la «Officina meccaniche Galli S.r.l.» con sede in Roma intende far produrre per la parte esplosiva dalla Coccia pirotecnica S.r.l. con sede in Paliano (Frosinone) o da altra società allo scopo autorizzata, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Ai relativi componenti esplosivi sono assegnati le seguenti categorie e numeri ONU:

granata completa carica per sistema per la simulazione dell'esplosione in aria di una granata caricata con aggressivi chimici: quinta categoria - gruppo A con numero ONU 0019, 1.3G;

dispositivo di lancio per sistema per la simulazione dell'esplosione in aria di una granata caricata con aggressivi chimici: quinta categoria - gruppo A con numero ONU 0491, 1.4C;

carica di apertura per sistema per la simulazione dell'esplosione in aria di una granata caricata con aggressivi chimici: quinta categoria - gruppo A con numero ONU 0444, 1.4D.

00A4437

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 aprile 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9163
Yen giapponese	97,57
Dracma greca	336,13
Corona danese	7,4557
Corona svedese	8,1880
Sterlina	0,58270
Corona norvegese	8,1750
Corona ceca	36,245
Lira cipriota	0,57339
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,23
Zloty polacco	3,9600
Tallero sloveno	204,0227
Franco svizzero	1,5742
Dollaro canadese	1,3543
Dollaro australiano	1,5575
Dollaro neozelandese	1,8827
Rand sudafricano	6,2411

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4496

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cobactan»

Decreto n. 85 del 29 marzo 2000

Specialità: COBACTAN (cefquinome solfato) sospensione iniettabile.

Confezioni:

flacone multidose da 50 ml; A.I.C. n. 101593010;

flacone multidose da 100 ml; A.I.C. n. 101593022.

Titolare A.I.C.: società Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico di Milano.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/V/0130/01/E02/00.

Specie di destinazione: l'uso della specialità medicinale è ora estesa anche alla specie suina.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento di infezioni batterie nei bovini e suini sostenute da microrganismi Gram+ e Gram- sensibili al cefquinome.

Suini:

1) per il trattamento delle infezioni batteriche polmonari e del tratto respiratorio causate da pasteurella multocida, haemophilus parasuis, actinobacillus pleuropneumoniae, streptococcus suis e da altri microrganismi sensibili al cefquinome;

2) sindrome mastite-metrite-agalassia (MMA) sostenuta da E. coli staphylococcus spp., streptococcus spp., e da altri microrganismi sensibili al cefquinome.

Tempo di attesa: suini: tre giorni.

Confermati bovini:

carne: cinque giorni;

latte: un giorno.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4434

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stargate»

Provvedimento n. 7 del 29 marzo 2000

Specialità: STARGATE.

Confezione: flacone 50 compresse da 2 mg di p.a.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia).

Modifica apportata: modifica di periodo di validità. È autorizzata l'estensione del periodo di validità da due a tre anni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza.

00A4432

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Salenvac»

Provvedimento n. 8 del 29 marzo 2000

Specialità: SALENVAC.

Confezioni: flacone 250 e 500 ml.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico - Milano.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/V/0102/01/V04/0/0.

Modifica periodo di validità. Modifica apportata: È autorizzata l'estensione del periodo di validità a 36 mesi.

00A4433

Elenco dei centri di saggio ai quali è stata revocata la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 120 del 27 gennaio 1992, recante l'attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezioni e verifica della buona pratica di laboratorio (B.P.L.).

Viene pubblicato, qui di seguito, l'elenco dei centri di saggio ai quali è stata revocata la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 120 del 27 gennaio 1992, recante attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezioni e verifica della buona pratica di laboratorio (B.P.L.):

Centro di saggio	Certificazione revocata dal
1) Istituto ortopedico Rizzoli - Laboratorio di biocompatibilità dei materiali da impianto	9 gennaio 2000
2) Biolab S.p.a.	1º febbraio 2000
3) Centro operativo ortofrutticolo	11 febbraio 2000

00A4430

Scheda riassuntiva delle caratteristiche del centro di saggio ai fini della certificazione di conformità secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 120 del 27 gennaio 1992 (Recepimento delle direttive del Consiglio della CEE n. 88/320 e n. 90/18 in materia di ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio).

Viene pubblicata, qui di seguito, la scheda riassuntiva delle caratteristiche del centro di saggio ai fini della certificazione di conformità secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 120 del 27 gennaio 1992 (Recepimento delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezioni e verifica della buona pratica di laboratorio (BPL):

Premessa.

Il presente documento, elaborato dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, ha lo scopo di consentire da parte dei centri di saggio interessati la predisposizione sotto forma di «scheda riassuntiva» della presentazione delle caratteristiche del Centro medesimo.

I dati che ciascun centro fornirà attraverso il documento in questione costituiranno il supporto informativo in base al quale il Ministero della sanità programmerà le verifiche, presso il centro medesimo, da parte dei propri ispettori.

Si raccomanda pertanto una attenta e puntuale compilazione del presente documento.

In particolare si fa presente che:

tutti gli elementi necessari alla valutazione della documentazione, ivi inclusi eventuali allegati, dovranno essere forniti in lingua italiana;

le informazioni dovranno essere fornite rispettando l'ordine del presente allegato;

le singole pagine numerate in sequenza dovranno formare un unico fascicolo rilegato, ad eccezione delle planimetrie;

tale fascicolo deve comprendere un elenco indice dei capitoli, con indicazione delle pagine relative;

le voci che non interessano dovranno comunque essere riportate con la scritta: «non pertinente».

Si sottolinea infine che l'attività di certificazione svolta dal Ministero della sanità, in applicazione del decreto legislativo n. 120 del 27 gennaio 1992, riguarda i centri di saggio che eseguano, secondo la BPL le prove sperimentali non cliniche previste dal decreto stesso.

Sono pertanto da ritenersi escluse le attività svolte dai centri di saggio ai fini di certificazioni non rientranti nelle situazioni particolari sopraspecificate.

A tal fine deve pertanto essere cura dei centri di saggio fornire esauriente e dettagliata risposta alle domande formulate al paragrafo 2.4 della presente scheda riassuntiva.

1. *Dati identificativi del laboratorio.*

1.1 Denominazione.

1.2 Indirizzo, telefono, numero di telex, numero di fax, indirizzo di posta elettronica.

1.3 Settore di appartenenza:
a) istituto universitario ....
b) ente statale ....
c) ente parastatale ....
d) ente locale ....
e) associazione professionale ....
f) industria ....
g) complesso ospedaliero ....
h) organizzazione privata ....
i) altro (specificare) ....

1.4 Principali settori di attività:
1) saggi fisico-chimici ....
2) studi di tossicità ....
3) studi di mutagenesi ....
4) studi di tossicità ambientale su organismi acquatici e terrestri ....
5) studi sul comportamento in acqua, terra, aria bio-accumulazione ....
6) studi sui residui ....
7) studi degli effetti sul mesocosmo ed ecosistemi naturali ....
8) chimica clinica e analitica ....
9) studi sul campo ....
10) metabolismo e farmacocinetica ....
11) rimozione dei virus/validazione delle inattivazioni ....
12) altro: (specificare) ....

1.5 Generalità del responsabile scientifico

1.6 Generalità del responsabile legale.

Firma del responsabile legale.

Firma del responsabile scientifico.

2. *Organizzazione del centro di saggio e personale.*

Personale occupato complessivamente suddiviso in:

a) laureati (in discipline scientifiche);

b) tecnici;

c) ausiliari.

Accludere il C.V. del responsabile scientifico, del medico veterinario, dei laureati e dei tecnici, specificando il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, eventuali specializzazioni ed elenco delle pubblicazioni scientifiche, data di assunzione in servizio, mansioni svolte.

Specificare se è dipendente a tempo pieno o parziale.

2.1 Organigramma dell'organizzazione del centro e dell'organizzazione scientifica con i nominativi del personale chiave (ad esempio: responsabili dei dipartimenti e dei servizi collaterali, gestione elettronica dei dati (GED), manutenzione, archivio).

2.2 Elenco del personale suddiviso per laboratori.

2.3 Programmi di qualificazione, addestramento del personale e programma dei controlli sanitari.

2.4 Indicazione dettagliata delle tipologie di saggi effettuati nei diversi settori di attività, specificando le linee di ricerca.

3. *Unità di assicurazione di qualità (UAQ).*

3.1 Programma per assicurare la qualità.

3.2 Responsabile/i del programma e altro personale ad esso specificamente destinato; qualora il responsabile dell'unità sia un consulente, allegare copia del contratto (escludendo gli aspetti di carattere economico).

3.3 Elenco indice delle Procedure Operative Standard (POS) dell'unità; elenco indice delle altre POS utilizzate nel centro, con indicazione delle sigle identificative del settore di appartenenza e data dell'ultima approvazione.

4. *Impianti.*

4.1 Ubicazione urbana o extraurbana.

4.2 Planimetria 1:100 di tutto il centro (stabulari e laboratori).

4.2.1 Le planimetrie devono riportare il numero identificativo della stanza, il tipo di attività ivi svolta. Per la stabulazione indicare le diverse specie ed il numero massimo alloggiabile di animali.

4.2.2 Indicare le eventuali zone barrierate.

4.2.3 Evidenziare, con colori distinti, il flusso del personale, degli animali e dei materiali.

4.3 Misure di sicurezza: antintrusione (in particolare archivi e stabulari); gruppo elettrogeno; gruppi di continuità.

4.4 Approvvigionamento idrico: specificazione della destinazione d'uso e relativi trattamenti.

4.5 Modalità di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi (allegare copia del contratto con lo smaltitore); rimozione ed incenerimento delle carcasse; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

4.6 Caratteristiche dell'impianto antincendio, con particolare riferimento a stabulari, archivi e settore GED. Indicazione del gas utilizzato, nel rispetto della vigente normativa (legge 26 marzo 1996 recante «Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56 ed eventuali successivi aggiornamenti, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico"). Indicare se è disponibile bibliografia di riferimento per il nuovo gas. Indicare il tempo di latenza del rilascio del gas, ove previsto.

4.7 Caratteristiche degli impianti di aerazione e di condizionamento, con particolare riferimento a stabulari ed archivi:

a) numero dei ricambi orari, temperatura ed umidità: sistemi di rilevazione e registrazione dei parametri;

b) illuminazione: numero dei lux ed orario del ciclo luce-buio;

c) rumorosità (per gli stabulari).

5. *Attrezzature.*

5.1 Principale strumentazione disponibile suddivisa per laboratori.

5.2 Indicazione del programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle attrezzature (specificare quando si tratta di servizi a terzi).

6. *Sistemi di saggio biologici.*

6.1 Sistemi di saggio utilizzati, nome dei fornitori.

6.2 Tipo di mangimi, tipo di lettiere e nomi dei rispettivi produttori e fornitori.

6.3 Tipo di acqua utilizzata e cautele prese prima di ammetterla all'abbeverazione (sistema automatico e/o bottiglie).

6.4 Copia dell'autorizzazione alla sperimentazione animale, se del caso, copia della richiesta di rinnovo.

6.5 Sistemi per il contenimento ambientale di microorganismi e/o linee cellulari geneticamente modificate.

7. *Studi a breve termine.*

7.1. Elenco degli studi svolti.

7.2. Addestramento specifico per il personale.

7.3. Procedure ad hoc per fasi particolari degli studi.

7.4. Procedure per eventuali «emergenze».

7.5. Procedura per l'individuazione delle fasi critiche, con menzione specifica di quali e quante siano le verifiche della U.A.Q.

7.6. Procedura della U.A.Q. che preveda la partecipazione di un proprio membro alla individuazione dei parametri di cui al punto 5).

8. *Settore biotecnologie.*

8.1. Elenco indice degli agenti biologici, classificati secondo la normativa del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 e loro rispettivi aggiornamenti.

8.2. Elenco indice delle procedure che concernono in particolare:
addestramento del personale;
controlli, sorveglianza ed esposizione;
disinfezione;
attrezzature;
trattamento rifiuti.

8.3. Individuazione dei principali fattori di rischio:

sistemi di contenimento del rischio;

schede di addestramento specifico del personale.

8.4. Procedure di movimentazione del materiale, con particolare riferimento alla movimentazione durante gli esperimenti ed alla movimentazione dei rifiuti.

8.5. Procedure specifiche di addestramento del personale addetto alla manutenzione ed alle pulizie.

8.6. Collocazione dei laboratori (individuarli nelle planimetrie).

8.7. Eventuali caratteristiche e specifiche del sistema di condizionamento, con particolare riferimento ai filtri utilizzati.

8.8. Particolari sistemi di filtrazione dell'acqua, se utilizzati.

8.9. Vetreria utilizzata con descrizione della procedura di raccolta, di pulizia e disinfezione.

8.10. Abiti da lavoro:

riutilizzabili;

monouso, allontanamento come rifiuti.

9. *Settore GED.*

9.1. Hardware: fornitore, protocollo di convalida, contratto di assistenza, possibilità di piccoli controlli interni. Devono essere fornite indicazioni circa la collocazione fisica e l'elenco delle strumentazioni collegate.

9.2. Elenco indice degli apparecchi che lavorano in continuo con un sistema dedicato.

9.3. Specificare se il software è stato acquistato o sviluppato all'interno.

Se acquistato: protocollo di convalida, dettagli tecnici di assistenza, eventuale sviluppo programmi ad hoc.

Se sviluppato all'interno: responsabile, protocollo di convalida, organizzazione, assistenza.

9.4. Addestramento specifico degli operatori.

9.5. Individuare se vi siano software diversi, se sono collegati in rete e possibilità di accesso alle diverse sezioni.

9.6. Procedure di sicurezza, codici di accesso, livelli di accesso.

9.7. Collegamento con sistema di continuità, procedure di backup, conservazione in archivi di nastri, dischetti, ecc.

10. *Archivi.*

10.1. Sistema di archiviazione di:
dati cartacei;
reperti;
dati su supporto magnetico.

11. *Altre informazioni.*

11.1 Collegamento con banche dati:
eventuali altre informazioni di interesse:
....
....
....

00A4431

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Concessione di un aiuto alla produzione delle olive da tavola in Italia

Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa che nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europe n. L 71/28 del 18 marzo 2000 è stata pubblicata la decisione n. 227/2000/CE della Commissione del 7 marzo 2000, con la quale l'Italia, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, è stata autorizzata a destinare al settore delle olive da tavola parte dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, ivi previsto.

Il Ministro informa altresì che, nelle more dell'approvazione e pubblicazione del relativo provvedimento di attuazione, le imprese di trasformazione delle olive da tavola, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della suddetta «decisione» comunitaria, possono, sin da ora ed entro la data del 30 giugno 2000, presentare apposita domanda di riconoscimento alla regione o provincia autonoma di Trento o di Bolzano, nel cui territorio ha sede lo stabilimento di trasformazione delle olive da tavola.

00A4419

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035